

**REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA**  
**Provincia di Pordenone**



**COMUNE DI SESTO AL REGHENA**

**REGOLAMENTO DI POLIZIA RURALE**

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 di data 15.06.2015 - modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 08.06.2016 e con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 52 del 30.11.2022

## **Premessa**

Il Servizio di Polizia Rurale e Gestione del Territorio e dell'Ambiente si propone di assicurare nell'ambito del territorio comunale l'applicazione delle leggi e dei regolamenti dello Stato, della Regione Friuli Venezia Giulia, dell'Ente di Decentramento Regionale di Pordenone e del Comune nell'interesse generale dell'esercizio dell'attività agricola nonché nel miglioramento e valorizzazione e tutela dell'ambiente e degli ecosistemi, in sintonia con i principi dello sviluppo sostenibile nonché del diritto di proprietà, nell'interesse generale della cultura, della tradizione agraria e della vita sociale della campagna.

# **Capo I**

## **Disposizioni di carattere generale**

### *Art. 1 - Oggetto del Regolamento ed ambito di applicazione*

1. Il presente Regolamento disciplina il Servizio di polizia rurale nell'ambito del territorio comunale avente destinazione agricola o soggetto a vincoli di natura paesaggistico ambientale, così come risulta dalla zonizzazione del vigente strumento urbanistico, nonché negli ambiti compresi all'interno del perimetro urbano (come definito dal P.R.G.C.) che a vario titolo sono interessati da attività esercitate in ambito agricolo-rurale, o ove si svolgano attività di gestione del verde pubblico e privato.
2. Il presente regolamento si applica anche a tutti gli ambiti compresi nel territorio comunale che a vario titolo sono interessati da attività agricole, così come definite dall'art. 2135 del C.C., indipendentemente dalla destinazione urbanistica.

### *Art. 2 - Il Servizio di polizia rurale*

1. Il Servizio di polizia rurale consiste nel complesso di funzioni espletate per assicurare nell'ambito del territorio comunale, così come individuato nell'articolo 1, l'applicazione e l'osservanza delle leggi e dei regolamenti dello Stato e della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, nonché delle norme del Comune, al fine di coniugare l'esercizio dell'attività agricola con il rispetto e la tutela dell'ambiente e degli ecosistemi, in sintonia con i principi dello sviluppo sostenibile nonché del diritto di proprietà, nell'interesse generale della cultura, della tradizione agraria e della vita sociale delle campagne. L'amministrazione Comunale si fa carico di promuovere la conoscenza e l'applicazione del presente regolamento con strumenti idonei.

### *Art. 3 - Espletamento del Servizio di polizia rurale*

1. Il Servizio di polizia rurale rientra nell'ambito delle competenze dell'Ufficio della Polizia Locale che, nel perseguimento degli obiettivi di cui all'art. 2 del presente regolamento, è coadiuvato dai dipendenti Comunali addetti a tale attività, appositamente individuati dalla Giunta Comunale, nonché dagli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria nell'ambito delle rispettive competenze.

### *Art. 4 - Ordinanze*

1. Il Sindaco, salvi i poteri straordinari che, ai sensi degli articoli 50 e 54 del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n° 267, gli sono demandati in materia edilizia, polizia locale ed igiene, per motivi di sanità e di sicurezza pubblica, ha la facoltà di emettere ordinanze, finalizzate all'applicazione ed al rispetto delle norme del presente regolamento.
2. Fatte salve le sanzioni previste da leggi e regolamenti dello Stato e della Regione, e da altre norme gerarchicamente sovraordinate a quelle comunali, le ordinanze finalizzate all'applicazione ed al rispetto delle norme del presente regolamento sono emanate dal Responsabile del Servizio di Polizia Rurale, quando sono destinate ad un soggetto determinato.
3. Le ordinanze di cui al presente articolo devono avere i seguenti requisiti:
  - a) devono essere dirette a persone ben identificate, di cui è individuato cognome e nome, luogo e data di nascita, residenza;
  - b) devono essere motivate con l'esposizione dettagliata delle inadempienze o dei fatti contestati e con l'indicazione delle norme di Regolamento di Polizia Rurale violate;
  - c) devono diffidare il destinatario a cessare immediatamente il comportamento illecito ed a porre rimedio, entro il termine fissato, alle conseguenze dello stesso
  - d) dovranno prevedere la possibilità per il destinatario di ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale di Trieste.

### *Art. 5 - Norme Transitorie*

1. Il Sindaco ha facoltà di sospendere o integrare transitoriamente, per motivi o eventi straordinari, alcune norme presenti nel presente regolamento mediante ordinanza da esporre all'albo comunale.

Dette norme transitorie potranno avere durata non superiore a 60 gg. dalla data di emissione senza possibilità di proroga.

## **Capo II**

### **Norme generali per gli ambiti rurali**

#### *Art. 6 - Tutela della flora e fauna selvatica*

1. La tutela e la protezione della flora e fauna locale è normata dal Regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione 20 marzo 2009, n. 074/Pres. “Regolamento per la tutela della flora e della fauna di importanza comunitaria e di interesse regionale, in esecuzione dell’art. 96 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (norme in materia di risorse forestali)” così come modificato dal D.P.Reg. 4.07.2022, n. 080/Pres. (B.U.R. 13.07.2022, n. 28) in applicazione dell’art. 59 e seguenti della L.R. n. 9 del 23 aprile 2007 (Norme in materia di risorse forestali).

#### *Art. 7 - Pulizia dei terreni*

1. I proprietari, ovvero gli aventi diritto, devono conservare i terreni agricoli, e quelli interessati da attività di norma esercitate in ambito agricolo-rurale, liberi da rifiuti ed effettuare gli interventi gestionali necessari per non arrecare danni a persone e fondi limitrofi (vedasi gli sfalci obbligatori previsti al successivo comma 2) e per prevenire l’insorgenza di emergenze sanitarie o di igiene pubblica.
2. È fatto obbligo conservare i terreni compresi in aree destinate all’edificazione in base al Piano Regolatore Generale Comune e quelli limitrofi, ricadenti negli ambiti di cui all’art.1 commi 1 e 2, costantemente puliti evitando l’abbandono di qualsivoglia tipo di rifiuto e limitando la proliferazione di rovi, erbe infestanti, ecc., evitando che l’altezza della vegetazione sia superiore ai 50 cm. Per il contrasto alle specie aliene invasive, disciplinate dal D.lgs. 15 dicembre 2017, n. 230, si dovranno osservare le disposizioni regionali contenute nelle “strategie regionali per il contrasto delle specie esotiche invasive” 2021-2026 approvata con deliberazione della Giunta regionale n. 811 del 18.06.2022;
3. Nel caso in cui i terreni incolti, collocati in Zona Omogenea E, si trovino in regime di ritiro dalla produzione (set aside) , sulla base dei regolamenti comunitari non possono essere sfalciati / trinciati nel periodo compreso tra il 01 marzo e il 30 giugno di ogni anno, in riferimento al D.M. 5465 del 7.06.2018, disposizioni nazionali di applicazione del Regolamento UE n. 1307/2013. Eventuali lavorazioni che prevedano l’eliminazione del cotico, sono ammesse nel caso in cui si intenda interrompere, per l’anno successivo, la pratica del ritiro dalla produzione.
4. Nei casi di inosservanza delle norme di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo, qualora si generino, inconvenienti igienici provocati dal proliferarsi di animali e/o insetti, odori, vapori e polveri nocive, il Comune intima, con propria ordinanza e previo parere della A.A.S., l’effettuazione degli interventi ritenuti indispensabili sui terreni agricoli incolti e provvede, in caso di inottemperanza, all’esecuzione d’ufficio degli stessi, addebitandone i costi al trasgressore.

#### *Art. 8 - Accensione di fuochi nei fondi*

1. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 9 del presente Regolamento, nei fondi è vietato accendere fuochi.
2. La bruciatura nei fondi di teli, legacci (non vegetali), sacchi, imballaggi e rifiuti di qualsiasi natura, è punita come smaltimento di rifiuti non autorizzato ai sensi del D.Lgs 03.04.2006 n° 152 e s. mod ed int. e ai sensi dell’art. 674 c.p..
3. È esclusa dal divieto del presente articolo l’accensione di fuochi finalizzata alla cottura di cibi o al riscaldamento di persone all’addiaccio, purché tale operazione sia controllata, confinata, ed eseguita con materiali combustibili idonei (legna, carbone o loro derivati); è altresì escluso dal divieto la l’abbruciamento di materiale vegetale a fini fitosanitari, nel rispetto della normativa vigente;
4. In deroga al divieto di cui al ~~comma 1~~ comma precedente del presente articolo è consentita

l'accensione dei soli falò epifanici, di carattere collettivo ed aggregativo, nel rispetto della normativa vigente.

#### *Art. 9 - Abbruciamento di materiale vegetale prodotto nel fondo*

1. Richiamate le disposizioni di cui all'art. 182, c. 6 bis, del D.lgs. 152/2006 ed in applicazione delle disposizioni regionali in materia consentito eseguire l'abbruciamento di materiale vegetale indicato al comma 2; di tale materiale è consentita la combustione in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro, nell'orario compreso tra l'alba ed il tramonto. Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalla Regione, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata.
2. Per l'accensione di fuochi dovranno essere rispettate le seguenti modalità:
  - il fuoco dovrà essere acceso a non meno di m. 100 da qualsiasi (fabbricato) abitazioni, dalle strade comunali, vicinali e dagli ambiti boscati o di tutela ambientale;
  - potranno essere inceneriti solamente paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana esclusivamente prodotti del fondo medesimo.
  - il fuoco non potrà essere prolungato oltre gli orari consentiti e dovrà essere completamente spento di volta in volta.
  - il fuoco dovrà essere presidiato da un numero di persone idonee a prevenire qualsiasi propagazione del fuoco;
  - il fuoco non potrà essere acceso in giornate con vento superiore al grado 3 (rif. Allegato n° 2).
3. Le norme del presente articolo sono valide per le aree escluse dalle disposizioni L.R. 7 novembre 2019, n. 17 e s.m.i., nonché dal vigente piano regionale di difesa del patrimonio forestale degli incendi.
4. Il Comune e le altre amministrazioni competenti in materia ambientale hanno la facoltà di sospendere, differire o vietare la combustione del materiale indicato nel presente articolo (comma 2) all'aperto, in tutti i casi in cui sussistono condizioni meteorologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli e in tutti i casi in cui da tale attività possano derivare rischi per la pubblica e privata incolumità e per la salute, con particolare riferimento al rispetto dei livelli annuali delle polveri sottili (PM10).

#### *Art. 10 - Divieto di ingresso nei fondi altrui*

1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 15 della L. 11 febbraio 1992, n. 157, è vietato l'ingresso nei fondi altrui.
  2. È possibile accedere ai fondi altrui, comportandosi comunque in modo da non arrecare danno o da arrecare il minor danno possibile alle colture, nei seguenti casi:
    - inseguire sciami di api o animali sfuggiti alla custodia,
    - spegnere fuochi o contenere altri eventi calamitosi;
    - esercitare la raccolta di funghi e lumache nei termini consentiti dalla legge;
    - ricerche, studi e rilievi tecnici, di pubblica utilità, opere di pubblico interesse, alle condizioni di cui al successivo comma 4.
- Il conduttore del fondo può autorizzare in via informale l'accesso.
3. Fatte salve le disposizioni degli articoli 842 e 843 del codice civile, di seguito denominato C.C. e del comma precedente è vietato accedere al fondo che risulti chiuso da recinzione, da siepe viva o da altra stabile struttura di delimitazione della proprietà privata; è altresì vietato accedere al fondo qualora lo stesso evidenzi la presenza di idonea segnaletica dalla quale risulti l'intenzione di interdire l'ingresso agli estranei.
  4. Il divieto di accesso nei fondi altrui può essere temporaneamente limitato, con l'adozione di una specifica ordinanza di cui all'art. 4 del presente Regolamento, qualora uno stato di emergenza o necessità, causato dalla sopravvenuta impraticabilità di una strada pubblica, imponga

l'attraversamento del fondo stesso.

5. Previa motivata comunicazione al Comune da parte del soggetto che ne abbia necessità, l'accesso ai fondi può essere consentito, previa emanazione dell'ordinanza di cui all'art. 4 del presente Regolamento, per effettuare ricerche scientifiche, studi e rilievi tecnici, finalizzati alla realizzazione di opere di pubblico interesse, e per consentire le manutenzioni di canali irrigui e fossi di scolo da parte degli Enti territorialmente competenti che ne abbiano la gestione.

#### *Art. 11 - Spigolature, rastrellature, raspollature*

1. Sui fondi altrui è vietato spigolare, rastrellare e raspollare senza il consenso del proprietario, anche se i fondi risultano interamente spogliati dal raccolto.
2. Salvo che il proprietario del fondo sia presente, il consenso di cui al comma precedente deve risultare da un atto scritto da esibire ad ogni richiesta degli agenti.

#### *Art. 12 - Esercizio della caccia, della pesca, raccolta di funghi, lumache e rane*

1. Non è consentito cacciare o pescare senza le licenze prescritte ai sensi della Legge Regionale 01 dicembre 2017, n. 42, Disposizioni regionali per la gestione delle risorse ittiche nelle acque interne
2. La raccolta di funghi è dalla Legge Regionale 07 luglio 2017, n. 25.
3. La raccolta di anfibi del genere rana è vietata; la raccolta dei molluschi del genere *Helix* (chioccioline) è normata dall'art. 60 bis della Legge regionale 23 aprile 2007, n. 9

#### *Art. 13 - Attività agricole ed esercizio venatorio*

1. L'esercizio venatorio è vietato in forma vagante sui terreni in attualità di coltivazione, che sono considerati quelli con coltivazioni erbacee da seme, i frutteti specializzati, i vigneti e gli uliveti specializzati fino alla data del raccolto, i terreni coltivati a soia e a riso, nonché a mais per la produzione di seme fino alla data del raccolto. L'esercizio venatorio in forma vagante è inoltre vietato sui terreni in attualità di coltivazione individuati dalle regioni, sentite le organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, tramite le loro strutture regionali, in relazione all'esigenza di protezione di altre colture specializzate o intensive.
2. Indipendentemente dalla coltura in atto, e fatte salve le eccezioni previste dalle speciali norme venatorie, l'esercizio della caccia non è consentito su terreni coperti per la maggior parte o interamente da neve, nonché su terreni allagati dalle piene di corsi d'acqua.
3. Qualora il proprietario del fondo intenda vietare l'accesso ai cacciatori, dovrà manifestare tale volontà con le modalità previste dall'art. 15, comma 3, della Legge 11 febbraio 1992, n. 157. Espletate dette formalità, varranno le disposizioni previste dal comma successivo.
4. L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro, da rete metallica, siepe viva o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 1,20, o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la larghezza di almeno 3 metri.
5. Il proprietario o il suo avente causa può chiedere al competente servizio regionale, alle scadenze definite dal servizio stesso, l'interdizione dell'attività venatoria sui propri fondi, sui quali si praticino attività di rilevante interesse economico, sociale o ambientale ed ove sussistano colture specializzate.
6. Se la richiesta di interdizione dell'attività venatoria, di cui al comma 4 del presente articolo, viene accolta, il fondo deve essere delimitato, a cura del proprietario o del conduttore con idonei cartelli non soggetti a tassazione.

#### *Art. 14 - Allevamento di selvaggina*

1. L'allevamento di animali selvatici a scopo alimentare, ovvero destinati al ripopolamento di riserve di caccia, è autorizzato dalla Regione, previo nulla osta del Servizio Veterinario competente per territorio.

2. Gli allevamenti di selvaggina, di cui al comma 1 del presente articolo, sono sottoposti al controllo di polizia veterinaria in quanto attività zootecnica.

#### *Art. 15 - Pascolo degli animali*

1. Riconosciuta l'importante funzione del pascolo nella equilibrata gestione del territorio comunale, i proprietari e conduttori di mandrie e greggi, oltre ai regolamenti ed alle altre disposizioni vigenti in materia, sono tenuti ad osservare le seguenti disposizioni:

- a. il bestiame al pascolo deve essere guidato e custodito in modo tale da impedire sbandamenti o fughe di animali che possono cagionare danni a persone o cose o intralcio alla circolazione stradale;
- b. il pascolo di bestiame di qualsiasi specie su terreni pubblici o ad uso pubblico deve essere preventivamente autorizzato dall'ente proprietario o gestore dei medesimi. La richiesta deve pervenire almeno 7 giorni prima della partenza;
- c. il pascolo sui fondi privati può essere esercitato solo con il preventivo assenso formale del proprietario (rilasciato su modulistica allegato al presente Regolamento, preventivamente comunicato al Comando di Polizia Locale e alle Autorità preposte) o avente titolo dei fondi stessi, fatta salva l'applicazione dell'art. 636 del Codice Penale. Almeno 2 giorni prima dell'arrivo, dovrà essere data comunicazione al Comune dell'arrivo del gregge e dell'occupazione del terreno (oltre le eventuali varianti).

#### *Art. 16 - Percorrenza di strade pubbliche con animali*

1. Lungo le strade pubbliche la circolazione di animali condotti al pascolo è consentita solo sulle strade classificate sotto il profilo tecnico funzionale come "strade locali"; è vietato, in ogni caso, condurre moltitudini di animali al pascolo lungo strade caratterizzate da intenso traffico, a prescindere dalla loro classificazione tecnico funzionale.

2. Fatte salve le disposizioni dell'art. 184 del Codice della Strada, D.Lgs. 30 Aprile 1992 n° 285, di seguito denominato C.d.S., nel percorrere le "strade locali", i conduttori di armenti o greggi o altre moltitudini di animali devono osservare la massima cura nella conduzione degli stessi onde impedire sbandamenti dai quali possano derivare danni, molestie, timori per le persone e/o danneggiamento a cose.

3. Nelle strade pubbliche e nelle piazze è vietata la sosta del bestiame.

4. Nel transitare sulle strade pubbliche, l'occupazione dovrà svolgersi nel minor tempo possibile

#### *Art. 17 - Attraversamento del territorio con mandrie e greggi*

1. La transumanza nel territorio comunale, avviene secondo le modalità e le procedure stabilite dall'Azienda Sanitaria competente e nel rispetto della L.R. 17/2009;

2. Dovrà essere previamente comunicato al Comune e all'Azienda Sanitaria il tragitto che il conduttore del gregge sarà tenuto a percorrere durante l'attraversamento del Territorio comunale e, successivamente al transito, dovranno essere comunicate le eventuali modifiche allo stesso, dovute a motivi non prevedibili dal conduttore;

3. Nel percorrere le vie comunali o vicinali le mandrie e le greggi di bestiame di qualsiasi specie dovranno essere condotte da un guardiano fino a un numero di cinquanta e da uno o più guardiani coadiuvati da almeno due cani da pastore addestrati per un numero superiore di capi.

4. Nel percorrere le strade dell'abitato i conduttori delle mandrie o greggi di bestiame di qualsiasi specie dovranno aver cura di impedire sbandamenti del bestiame, dai quali possano derivare molestie o timori sul pubblico o danni alle proprietà limitrofe, e alle strade stesse con i loro arredi e comunque non occupare spazio superiore a metà della carreggiata.

5. È vietato percorrere le vie del territorio comunale durante le ore notturne.

#### *Art. 18 - Pascolo su beni demaniali e comunali*

1. Fatto salvo quanto stabilito dall'art. 134 lettera e) del Regolamento di disposizione di Polizia idraulica R.D. 08.05.1904 n. 368, il pascolo di bestiame di qualunque specie su beni demaniali comunali, lungo i cigli, le scarpate, gli argini e i fossi laterali delle strade pubbliche o di uso pubblico è vietato senza il preventivo permesso del Sindaco del Comune da richiedersi all'Autorità competente mediante l'allegata modulistica (Rif. Modulistica).

#### *Art. 19 - Allevamento allo stato brado*

1. È consentito l'allevamento allo stato brado, inteso come allevamento nell'ambiente naturale, o nello stato di libertà, nel rispetto delle normative vigenti, purché sia rispettata la distanza minima dei recinti di 50 m dai fabbricati residenziali di terzi.

2. Gli allevamenti devono essere collocati in area agricola ed in fondi chiusi da recinti fissi o mobili, idonei ad impedire la fuga e lo sbandamento degli animali e conseguenti danni alle proprietà circostanti, alle persone, alle cose o ad altri animali. A tale scopo i recinti non potranno essere inferiori a m 1,50 in altezza per gli equini e per i bovini e m 1,00 per le altre specie consentite.

#### *Art. 20 - Pascolo in ore notturne*

1. Il pascolo durante le ore notturne è permesso solamente nei fondi chiusi da recinti fissi o mobili, come descritti all'art. precedente.

#### *Art. 21 - Animali di terzi sorpresi nei propri fondi*

1. Chiunque trova nei propri fondi animali mansuefatti appartenenti a terzi, salvo il diritto al rimborso delle spese sostenute ed al risarcimento di eventuali danni, può provvisoriamente trattenerli fino al momento del ritiro da parte del proprietario, che, se conosciuto, deve essere tempestivamente avvisato.

2. Ai sensi dell'art. 925 del CC, il ritrovatore dell'animale mansuefatto ne acquista la proprietà, nel caso in cui il proprietario dell'animale smarrito sia stato avvertito e non abbia reclamato la restituzione dello stesso entro 20 giorni da quando ha avuto conoscenza del luogo in cui esso si trovava.

3. In riferimento al comma 2, nel caso in cui il ritrovatore non intenda acquistare la proprietà dell'animale mansuefatto o di altro animale, avvisa del ritrovamento l'Ufficio di Polizia Locale, che prenderà tempestivamente le decisioni del caso.

#### *Art. 22 - Pascolo abusivo.*

1. Il bestiame sorpreso senza custodia a pascolare abusivamente sui fondi comunali o di proprietà altrui o lungo le strade, sarà sequestrato e tenuto in custodia fino a che non sia stato rintracciato il proprietario, fatta salva l'adozione delle misure di spettanza all'Autorità Giudiziaria per assicurare il risarcimento del danno patito dall'Ente o dai privati.

2. Ferme restando le disposizioni di cui all'art. 843 commi 2 e 3 ed all'art. 925 del Codice Civile, il proprietario del bestiame sorpreso a pascolare abusivamente su terreno pubblico o di uso pubblico o su terreno privato, sarà perseguito ai sensi degli artt. 636 e 637 del Codice Penale.

#### *Art. 23 - Apiari e alveari*

1. Gli apiari devono essere collocati a non meno di 10 m. nella direzione di sortita delle api e a non meno di 5 m. nelle altre direzioni rispetto:

- alle strade di pubblico transito;
  - ai confini di proprietà.
2. L'apicoltore non è tenuto all'osservanza di tale distanza se sono interposti muri, siepi ed altri ripari.
  3. Per gli alveari posti nelle aree demaniali, o comunque aperte al pubblico transito, è fatto obbligo di apporre nelle vicinanze un cartello d'attenzione, contenente inoltre anche il ~~nome e l'indirizzo~~ codice identificativo dell'apicoltore proprietario degli alveari stessi.
  4. Come previsto dalla L.R. n. 6 del 18.03.2010 e s.m. ed i., in particolare all'art. 6 i possessori di api a dimora in qualsiasi tipo di arnie (alveari e/o nuclei) possono provvedere alla denuncia entro il 31 Ottobre di ogni anno al Consorzio fra gli apicoltori della provincia di Pordenone il numero di famiglie di api, con l'indicazione del tipo e dell'ubicazione degli stessi, precisando altresì l'eventuale attività nomadistica svolta.
  5. È richiesta inoltre la trasmissione di tale comunicazione anche al Comune.
  6. Chi intenda esercitare il nomadismo deve farne richiesta ogni anno al Consorzio Apistico Provinciale, competente per territorio di destinazione, entro il 31 Gennaio di ogni anno, nelle modalità previste dalla L.R. n. 6 del 18.03.2010 e s.m. ed i. .
  7. Il nomadista dovrà rispettare una distanza di posa degli alveari da nuclei esistenti di almeno 50 alveari non minore da quella fissata dal precitato Consorzio Apistico per ogni singola zona.

#### *Art. 24 - Vaccinazione e profilassi degli animali domestici - Anagrafe canina*

1. I proprietari di cani, gatti ed altri animali domestici, devono uniformarsi alle disposizioni impartite dall'Azienda per l'Assistenza Sanitaria per quanto riguarda vaccinazioni o trattamenti sanitari, preventivi di malattie infettive.
2. I possessori di cani sono obbligati ad adeguarsi alle disposizioni dell'anagrafe canina.

#### *Art. 25 - Cani a guardia di proprietà*

1. I cani a guardia delle proprietà possono essere lasciati liberi di circolare nel fondo di proprietà solo se lo stesso risulta adeguatamente recintato per prevenire qualsiasi pericolo o danno a terzi.
2. I proprietari dei suddetti cani devono impedire che gli stessi vaghino per la campagna e costituiscano pericolo per le persone e gli animali.
3. E' vietato tenere alla catena i cani salvo situazioni contingenti previste dalla legge.

#### *Art. 26 - Circolazione con i cani in luoghi aperti al pubblico*

1. Il proprietario e/o il detentore di un cane devono utilizzare sempre il guinzaglio ad una misura non superiore a metri 1,50 durante la conduzione dell'animale nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico. Il proprietario e/o il detentore di un cane devono portare con sé una museruola, rigida o morbida, da applicare al cane in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali o su richiesta delle Autorità competenti.
2. Il proprietario e/o il detentore di un cane devono immediatamente rimuovere le deiezioni effettuate dall'animale sul suolo pubblico. Le deiezioni raccolte devono essere chiuse in sacchetti o altri idonei contenitori e regolarmente smaltite.
3. Il proprietario e/o il detentore di un cane, quando lo conducono nelle aree urbane, devono portare con sé l'attrezzatura idonea, quali paletta o sacchetti, per la rimozione delle deiezioni. Il proprietario e/o il detentore di un cane hanno l'obbligo di mostrare alla Polizia Locale, ai Carabinieri e alle altre Forze di Polizia, su richiesta di queste, l'attrezzatura di cui al presente comma.
4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai cani addestrati a sostegno delle persone diversamente abili, ovvero in dotazione alle Forze armate e di Polizia, al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco e alle altre componenti e strutture operative del Servizio nazionale della Protezione Civile.

### *Art. 27 - Cani vaganti*

1. I cani vaganti nel territorio comunale, devono essere segnalati all'ufficio di Polizia Locale che provvederà a catturarli a norma di legge.
2. I possessori dei cani di cui al precedente comma, qualora identificati, sono tenuti a rimborsare la spesa sostenuta per la loro cattura, nutrizione e custodia.

### *Art. 28 - Maltrattamento di animali*

La Polizia Locale, venuta a conoscenza di maltrattamenti di animali, nei modi previsti dall'art. 544 ter del C.P., provvede a comminare la relativa contravvenzione ed a denunciare le persone responsabili dei maltrattamenti all'Autorità Giudiziaria.

### *Art. 29 - Denuncia delle malattie infettive e diffuse degli animali*

1. I proprietari e/o i detentori di animali sono obbligati a denunciare al Comune ed alla Azienda per l'Assistenza Sanitaria, qualsiasi malattia infettiva e diffusiva degli animali, nonché qualunque sospetto della sussistenza delle stesse.
2. A scopo cautelativo, i proprietari e/o i detentori di animali che rilevino i sintomi sospetti di malattie infettive o diffuse hanno l'obbligo, prima ancora dell'intervento dell'Autorità Sanitaria, di isolare le carcasse di animali morti e di impedire che gli animali ammalati condividano gli abbeveratoi ed i corsi d'acqua con gli animali sani; gli stessi proprietari e detentori sono tenuti, altresì, a non spostare dai ricoveri aziendali qualsiasi capo di bestiame, nonché ogni prodotto animale o altro materiale che possa costituire veicolo di contagio.
3. I proprietari e/o i detentori di animali infetti, o sospetti di esserlo, devono uniformarsi a tutte le prescrizioni e disposizioni loro impartite dall'Azienda per l'Assistenza Sanitaria.

### *Art. 30 - Accertamento e smaltimento di animali morti*

1. Il Servizio Veterinario deve accertare la causa di morte di animali infetti o sospetti di esserlo.
2. Il proprietario pertanto, avvisato il servizio veterinario dall'Azienda per l'Assistenza Sanitaria, dovrà avvolgere la carcassa con telo imbevuto di sostanze disinfettanti e non procedere a seppellimento o bruciamento ed attendere l'esito dell'accertamento
3. L'interramento degli animali morti per malattie infettive o diffuse, o sospetti di esserlo, deve essere eseguito in conformità alle prescrizioni del regolamento di polizia veterinaria D.P.R. 8 Febbraio 1954 n. 320, esclusivamente con ordinanza del Sindaco su conforme parere del Servizio Veterinario e del Servizio Igiene Pubblica dell'Azienda per l'Assistenza Sanitaria.
4. Gli animali morti per cause naturali, o parti di essi, devono essere smaltiti in conformità alle norme di cui al Reg. CE 1069/2009 e Reg. CE 142/2011 o di specifiche norme di polizia veterinaria.

## **Capo III**

### **Ambiti rurali edificati**

### *Art. 31 - Case rurali*

1. Per casa rurale si intende una costruzione, generalmente isolata, destinata ad abitazione ed al normale funzionamento dell'azienda agricola e provvista delle necessarie pertinenze a quest'ultima inerenti.
2. La costruzione, l'ampliamento e la ristrutturazione delle case rurali, sono subordinate al rispetto delle norme del vigente strumento urbanistico.

3. Le case rurali sono soggette alle medesime norme igienico sanitarie ed edilizie previste per le abitazioni urbane.
4. Nei casi in cui non sia disponibile acqua fornita attraverso l'acquedotto pubblico, l'approvvigionamento idrico per le case rurali è effettuato tramite pozzi o sorgenti, che devono essere protetti da possibili fonti di inquinamento, in conformità alle vigenti disposizioni normative in materia.
5. L'acqua di pozzo o di sorgente deve essere sottoposta, a cura del proprietario del fondo o di chi lo abbia in uso, a periodici accertamenti chimici e batteriologici, in conformità alle vigenti disposizioni in materia.

*Art. 32 - Impianti di depurazione delle acque reflue delle abitazioni rurali*

1. Le acque reflue domestiche provenienti da abitazioni rurali site in zone sprovviste di fognatura devono essere chiarificate e disperse nel rispetto delle norme tecniche stabilite dal Regolamento Comunale di Fognatura.
2. Lo smaltimento delle acque reflue domestiche o assimilate alle domestiche, deve essere autorizzato ai sensi della Normativa vigente.

*Art. 33 - Norme generali sui fabbricati rurali strumentali*

1. Per fabbricati rurali strumentali si intendono tutte le costruzioni destinate all'esercizio dell'attività produttiva agricola: fabbricati connessi alle attività di agriturismo, abitazione dei dipendenti esercenti attività agricole nell'azienda a tempo indeterminato o a tempo determinato per un numero annuo di giornate lavorative superiore a cento; ricoveri per animali, fienili, concimaie, locali di deposito, locali per la vendita e conservazione di prodotti agricoli, nonché forni essiccatoi ed altri annessi rurali .
2. Fatte salve le norme urbanistiche comunali, i nuovi fabbricati rurali strumentali devono essere realizzati in modo da essere adeguatamente separati dai fabbricati destinati ad uso abitativo.
3. Possono costituire eccezione alla regola di cui al comma 2 del presente articolo i fabbricati rurali adibiti alla trasformazione e vendita diretta di prodotti agricoli, che possono essere realizzati in adiacenza alle costruzioni adibite ad uso abitativo.
4. I locali di deposito delle derrate alimentari per uso zootecnico devono essere idonei a riparare le derrate stesse dalla pioggia ed a preservare la stabilità delle loro caratteristiche nutrizionali e sanitarie.
5. Le aperture dei locali adibiti al deposito di derrate alimentari per uso zootecnico, fatta eccezione per i fienili ed i locali adibiti alla raccolta e al deposito di insilati, devono essere dotate di reticella di protezione per la difesa da roditori ed insetti.
6. È vietato conservare nei luoghi di deposito e di conservazione delle derrate alimentari per uso zootecnico anticrittogamici, insetticidi, erbicidi ed altri prodotti fitosanitari.
7. I locali/vani di deposito sopraelevati devono essere dotati di parapetto di protezione contro le cadute dall'alto ed essere accessibili in sicurezza.
8. I depositi di legname da ardere, paglia, fieno, fascine, nonché di ogni altro materiale infiammabile o esplosivo sono soggetti alle norme vigenti per la prevenzione degli incendi.

*Art. 34 - Allevamenti a carattere familiare e domestico – Igiene dei ricoveri*  
(Art. modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 52 del 30.11.2022)

1. Sono allevamenti a carattere familiare gli animali allevati per autoconsumo e integrazione al reddito familiare.
2. Gli allevamenti a carattere familiare di animali per autoconsumo, integrazione al reddito familiare, hobbistica, ornamento, qualora realizzati dopo l'entrata in vigore delle modifiche proposte al presente Regolamento, dovranno essere preventivamente autorizzati. In ogni caso le nuove edificazioni con destinazione ricovero animale, fatte salve norme specifiche e l'acquisizione dei provvedimenti permissivi previsti dalla normativa vigente, dovranno essere costruiti e sistemati in modo tale da rispettare le condizioni igienico sanitarie e di benessere degli animali (con esplicito riferimento alla Legge Regionale FVG 11 ottobre 2012 n. 20)
3. sarà consentito il mantenimento di allevamenti preesistenti e tenuti in idonee condizioni igieniche

- e che non diano luogo ad inconvenienti e molestie per odori e rumori agli abitanti vicini
4. per i nuovi allevamenti - la detenzione degli animali dovrà essere espressamente autorizzata previo parere dell'azienda sanitaria competente per territorio;
  5. Le edificazioni succitate, salvo diverso accordo tra le parti private, desumibile da atto scritto dovranno rispettare le seguenti distanze:
    - distanza minima di metri 10,00 dall'asse della carreggiata stradale;
    - Distanza minima di metri 10,00 da fabbricati residenziali ivi compresi quelli inseriti in area di pertinenza (metri 15,00 nel caso di suini, ovini, cervidi e equidi);
    - i ricoveri dovranno comunque essere edificati a metri 5,00 dal confine;
  6. Le edificazioni di cui al presente articolo dovranno essere realizzate in conformità a quanto previsto dalla Legge Regionale FVG 11 ottobre 2012 n. 20 e relativi regolamenti di attuazione;
  7. Le concimaie devono essere realizzate nel rispetto di quanto previsto all'art. 40 del presente Regolamento e delle disposizioni D.P.Reg. 0119/Pres. del 30.09.2022 (Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione agronomica dei fertilizzanti azotati e del programma di azione nelle zone vulnerabili da nitrati, in attuazione dell'art. 20 della L.R. 16/2008, dell'art. 3, comma 28 della legge regionale n. 24/2009 e ell'art. 19 della L.R. 17/2006 – pubblicato nel B.U.R. n. 41 del 12 ottobre 2022)

*Art. 34 bis – Detenzione di animali da compagnia – linee generali*  
(Art. modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 52 del 30.11.2022)

1. I proprietari o i detentori a qualsiasi titolo di animali dovranno prendere ogni possibile precauzione per impedirne la fuga e garantire la tutela di terzi da aggressioni nel rispetto della L.R. 11 ottobre 2012, n. 20. Hanno il dovere di custodirli in modo che non danneggino o sporchino le proprietà pubbliche e private e devono assicurare agli animali posti all'esterno un riparo idoneo e adeguato alle loro dimensioni;
2. In ossequio alle prescrizioni normative comunitarie, nazionali e regionali, in coerenza con i principi di cui alla L.R. 11 ottobre 2012, n. 20 e dei regolamenti attuativi, di seguito vengono illustrate le modalità di detenzione e custodia degli animali da compagnia, ovvero degli animali definiti da reddito ma posseduti per esclusivi scopi familiari o di piacere e con fini diversi dall'allevamento finalizzato alla vendita degli stessi o dei prodotti da questi ricavati;
3. Per animali da affezione si intende ogni animale tenuto dall' uomo, per compagnia o affezione senza fini produttivi o alimentari, compresi quelli che svolgono attività utili all' uomo, come ad esempio: il cane per disabili, gli animali da pet-therapy, da riabilitazione e impiegati nella pubblicità. Sono compresi anche i soggetti appartenenti a specie animali definite "non convenzionali", come gli animali esotici e pericolosi, ma tenuti per le sopraccitate finalità qualora la loro detenzione sia consentita dalle disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia. Gli animali selvatici non sono considerati animali da compagnia (la detenzione della fauna selvatica è disciplinata dalla L. 11 febbraio 1992, n. 157);
4. Compatibilmente con gli spazi delle proprietà e con la destinazione urbanistica dei lotti è ammesso detenere animali da compagnia/affezione quali
  - a. avicoli
  - b. equidi (cavalli, asini, muli, ecc.);
  - c. bovini ed altri ruminanti (mucche, manzi, ecc.);
  - d. suini;
  - e. ovicaprini (pecore, capre, ecc.);
5. La realizzazione delle infrastrutture, delle recinzioni e dei ricoveri per tali animali dovrà essere assoggettata alla disciplina edilizia vigente con la redazione di apposito progetto che dovrà contenere l'asseverazione del progettista per gli aspetti igienico sanitari. Per detti ricoveri restano valide le distanze previste dall'art. 34, nel rispetto dei vincoli imposti della legge Regionale 20/2012 sul benessere animale;
6. Per quanto riguarda le distanze delle infrastrutture di cui al comma precedente, sono fatti salvi i ricoveri preesistenti (conformi alla normativa urbanistico-edilizia) e gli eventuali diversi accordi tra le parti risultanti da atto scritto;
7. È considerato allevamento la detenzione di un numero maggiore di 5 cani (di cui un massimo di 3 femmine).

8. Per altre particolari tipologie d'allevamento e/o detenzione (es. animali esotici, ecc.), al di fuori dei piccoli animali domestici, nei casi previsti sarà necessaria la comunicazione alle autorità competenti
9. Le colonie feline sono regolate dalla L.R. 20/2012.
10. Per gli animali elencati nelle norme CITES, è vietata la detenzione.

*Art. 35 - Allevamenti familiari in zone non agricole*  
(Art. abrogato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 52 del 30.11.2022)

*Art. 35 bis— Detenzione di specie avicole di piccola taglia*  
(Art. introdotto con deliberazione del Consiglio Comunale n. 52 del 30.11.2022)

1. Le specie avicole di piccola taglia (galline, polli, anatre, faraone, ecc.) dovranno essere custodite all'interno della proprietà in appositi ricoveri. Al fine di impedirne la fuga non dovranno essere assolutamente adottati mezzi ritenuti lesivi per gli stessi, quali il taglio delle ali, ma dovranno essere impiegate attrezzature o strutture idonee allo scopo nel rispetto delle prescrizioni dell'art. 34.

*Art. 36 - Caratteristiche generali ed igiene dei fabbricati per il ricovero di animali non aventi carattere familiare*  
(Art. modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 52 del 30.11.2022)

1. I nuovi fabbricati costituenti ricoveri zootecnici, per l'allevamento delle diverse specie animali, devono essere realizzati nel rispetto dello strumento urbanistico vigente, conformemente alle norme di settore ed alle altre disposizioni legislative e regolamentari, comunitarie e nazionali, in materia di sicurezza e di benessere degli animali nonché in conformità alla legislazione in materia ambientale, nel rispetto delle prescrizioni dell'art. 34.
2. Ai fini di una corretta profilassi sanitaria, gli ovini ed i caprini possono essere tenuti, nello stesso ricovero, insieme ai bovini e bufalini, solo se aventi lo stesso livello sanitario.
3. È vietato allevare gli animali da cortile, i colombiformi ed altre specie di uccelli nei ricoveri di bovini, ovini, caprini.
4. Il proprietario degli animali allevati nei ricoveri di cui al presente articolo è tenuto a comunicare al Servizio veterinario dell'azienda sanitaria competente per territorio, la loro presenza indicandone la specie ed il numero.
5. La costruzione dei ricoveri di cui al comma 1 del presente articolo è soggetta ad autorizzazione del Comune su progetto che dovrà contenere l'asseverazione del progettista per gli aspetti igienico sanitari, oltre al parere favorevole del Servizio veterinario territorialmente competente per quanto riguarda l'idoneità del ricovero anche ai fini della profilassi delle malattie infettive e/o diffuse delle specie allevate e del benessere degli animali presenti.

*Art. 37 - Divieto di attivazione di allevamenti*

1. Fatte salve le preesistenze nelle zone omogenee di territorio indicate con le lettere A (centro storico) – B (di completamento) – C (di espansione) – H (commerciale) – D (industriale), nel vigente strumento urbanistico comunale, è vietato allevare le seguenti specie animali: suini; ovini; caprini; bovini; equini.

*Art. 38 - Nuovi recinti per gli animali*

1. I nuovi recinti per il contenimento, anche solo temporaneo, di animali, ad eccezione di quelli adibiti a pascolo o prato-pascolo, devono essere collocati nel rispetto delle distanze minime previste ~~ad~~ ~~almeno 20 metri~~ dal comma 5 dell'art. 34, e l'eventuale lettiera e le deiezioni prodotte devono essere adeguatamente e periodicamente asportate dai relativi terreni al fine di prevenire l'emanazione di odori molesti, garantire il rispetto delle condizioni di benessere animale e non causare inquinamento ambientale.

### *Art. 39 - Depositi di foraggi e insilati*

1. I nuovi depositi di foraggi ed insilati, fatte salve le N.T.A. del P.R.G.C. , devono distare almeno 20 metri dalle abitazioni del proprietario del deposito ed almeno 50 metri dal confine di pertinenza dalle abitazioni di terzi.
2. È vietato depositare, anche temporaneamente, cumuli di foraggi e/o paglia o comunque residui infiammabili di attività agricola sotto i manufatti stradali, i ponti, i cavalcavia, o nelle loro immediate vicinanze.

### *Art. 40 – Ricoveri per animali – Letamai*

1. Tutti i ricoveri per il bestiame devono essere provvisti di letamai, con capacità proporzionata ai capi ricoverati; devono essere costruiti con fondo e pareti resistenti ed impermeabili e con pozzetti a tenuta per i liquidi e comunque in osservanza alle disposizioni di cui al “Regolamento recante la disciplina dell’utilizzazione agronomica dei fertilizzanti azotati e del programma d’azione nelle zone vulnerabili da nitrati, in attuazione dell’articolo 20 della legge regionale 16/2008, dell’articolo 3, comma 28 della legge regionale 24/2009 e dell’articolo 19 della legge regionale 17/2006” (D.P. Reg. 119/2022 – pubblicato sul B.U.R. n. 41 del 12.10.2022).
2. I letamai, le concimaie, i pozzi neri, i pozzetti per le urine ed in generale tutti i depositi di effluenti di allevamento devono essere posti ad almeno 10 metri dal pozzo per l’emungimento di acqua potabile o da qualsiasi altro serbatoio di acqua potabile e comunque a valle dello stesso.
3. Le concimaie dovranno rispettare le seguenti caratteristiche:
  - consentire un’autonomia di stoccaggio di sei mesi delle deiezioni della stalla, salvo quanto previsto al successivo comma 4;
  - avere un muretto perimetrale di altezza non inferiore a cm. 30;
  - essere dotate di una platea lievemente inclinata verso una cunetta impermeabile per il convogliamento del liquame in una vasca a perfetta tenuta con dimensioni minime di un metro cubo per ogni UBA.
4. In deroga al comma 3, nel caso in cui non possa essere garantito uno stoccaggio sei mesi, delle deiezioni della stalla, l’azienda deve dimostrare di avere una sufficiente superficie atta agli smaltimenti, eventualmente anche tramite la stipula di convenzioni per lo smaltimento con imprese terze.

### *Art. 41 - Igiene delle stalle da latte*

(Art. abrogato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 52 del 30.11.2022)

## **Capo IV**

### **Tutela delle strade e dei fondi privati, regime delle acque**

### *Art. 42 - Corsi d’acqua – definizioni e censimento*

(Art. modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 52 del 30.11.2022)

1. Ai fini del presente Capo, si indicano le presenti definizioni:
  - Ciglio di sponda: il punto della sponda dell’alveo inciso (o alveo attivo) a quota più elevata;
  - Alveo inciso: porzione della regione fluviale associata ad un corso d’acqua compresa tra le sponde dello stesso, sede normalmente del deflusso di portate inferiori alle piene esondanti;
  - Sponda: alveo di scorrimento non sommerso;
  - Argine: rilevato di diverse tipologie costruttive, generalmente in terra, che serve a contenere le acque al fine di impedire che dilagano nei terreni circostanti più bassi;
  - Scoline e fossi collettori (fossi situati lungo i campi coltivati per la raccolta dell’acqua in eccesso)

ed altre strutture idrauliche artificiali, prive di acqua propria e destinate alla raccolta e al convogliamento di acque meteoriche, presenti temporaneamente;

- Adduttori d'acqua per l'irrigazione: rappresentati dai corpi idrici, le cui acque sono destinate soltanto ai campi coltivati;
- Pensili: corpi idrici in cui la quota del fondo risulta superiore rispetto al piano campagna interessato dalla coltivazione;
- Fascia tampone: fascia stabilmente inerbita spontanea o seminata, che può ricomprendere anche specie arboree o arbustive qualora presenti, adiacente ai corpi idrici superficiali di torrenti, fiumi o canali.

2. Alla data di approvazione del presente Regolamento, per l'individuazione dei corsi d'acqua insistenti in proprietà privata, presenti nel territorio comunale, si fa riferimento alle tavole della Carta Tecnica Regionale del 1976. Il censimento e la classificazione dei corpi idrici privati, approvati dalla Giunta Comunale, saranno allegati al presente Regolamento in una fase successiva all'approvazione del Regolamento stesso.

3. Per quanto attiene la classificazione dei corpi idrici pubblici, ed in riferimento alle regole per il loro controllo, gestione, valorizzazione, manutenzione ed eventuale regime autorizzativo, si fa riferimento alla L.R. 23.04.2015 n°11 (Disciplina organica in materia di difesa del suolo e di utilizzazione delle acque)

#### *Art. 43 - Distanze per fossi, canali ed alberi e piantagioni a ciclo breve*

(Art. modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 52 del 30.11.2022)

1. Chiunque abbia intenzione di scavare scoline, fossi o canali presso il confine di proprietà privata deve osservare una distanza di rispetto dall'altrui proprietà almeno uguale alla profondità della scolina, fosso o del canale, salvo accordo tra i proprietari dei fondi limitrofi per la realizzazione degli stessi in condivisione a confine; tale distanza, che in ogni caso non può essere inferiore ad un metro, va misurata come disposto dall'articolo 891 del C.C.

2. Per lo scavo di fossi o canali presso i confini stradali la distanza di cui al comma 1 del presente articolo va misurata dal confine di proprietà demaniale, così come definito dall'art. 3 del C.d.S., che in ogni caso non può essere inferiore a 3 metri.

3. Per la realizzazione di canali di bonifica e/o irrigui di competenza degli Enti di bonifica, si applicano le distanze previste dalle specifiche leggi in materia o i regolamenti degli Enti stessi.

4. Sulle sponde dei corsi d'acqua non è consentita la piantumazione. La fascia tampone, che dovrà essere stabilmente inerbita (spontanea o seminata), oppure arbustiva o arborea (spontanea o impiantata), a norma dell'art. 18, comma 1, lett. d) della L. 29 aprile 2015, n. 11 "Disciplina organica in materia di difesa del suolo e di utilizzazione delle acque" dovrà avere un'ampiezza minima di mt. 4, fatte salve le eventuali deroghe stabilite dalla PAC e dalle. La piantumazione di vegetazione arborea e arbustiva a meno di 4 metri dal ciglio di sponda dei corsi d'acqua, è soggetto ad autorizzazione idraulica ai sensi degli articoli 96 e 97 del R.D. 523/1904, richiamati dall'art. 17 della L.R. 11/2015. Il servizio di Polizia Idraulica per i corsi d'acqua di classe 1, 2 e 3 è esercitato dalla Regione FVG (ai sensi dell'art. 8 della L.R. 11/2015). Per i corsi d'acqua di classe 4 (reti di bonifica e di irrigazione), le funzioni di Polizia idraulica sono in capo ai Consorzi di bonifica ed il limite per la piantumazione di vegetazione arborea e arbustiva è ridotto a 2 mt, ai sensi dell'art. 133, lett. a) del R.D. 368/1904. Per il Comune di Sesto al Reghena, i corsi d'acqua che potranno essere interessati dalla realizzazione di una fascia tampone lungo i fondi limitrofi, sono indicati nella planimetria di cui all'Allegato n. 3.

5. Fatte salve le norme dei commi 6 e 7 del presente articolo, le distanze da osservare per mettere a dimora alberi presso il confine di proprietà privata sono quelle prescritte dell'articolo 892 del C.C.

6. Ai sensi dell'art. 26, comma 6, del D.P.R. 16 dicembre 1992 n° 495, come aggiornato al DPL 28.09.2012 n° 198 e al D.L. 179/2012 la distanza da rispettare per impiantare alberi lungo il confine del demanio stradale, all'esterno dei centri abitati, non può essere inferiore alla massima altezza raggiungibile per ciascun tipo di essenza a completamento del suo ciclo vegetativo e, comunque, non inferiore a sei metri; all'interno dei centri abitati si applicando le distanze fissate dall'articolo 892 del C.C.

7. Le distanze da rispettare per impiantare siepi vive e piantagioni, o collocare recinzioni lungo il

confine del demanio stradale, all'esterno dei centri abitati, sono quelle fissate dall'articolo 26, commi 7 e 8, del D.P.R. 16 Dicembre 1992 n° 495; all'interno dei centri abitati si applicano le distanze fissate dall'articolo 892 del C.C.; per le nuove piantumazioni o sostituzioni, dovranno essere utilizzate specie autoctone, di cui all'all. n. 4 del presente Regolamento.

8. Nel caso specifico di piantagioni a ciclo breve (pioppeti, pawlonie, barbatelle ecc.), le distanze da rispettare dal confine di pertinenza dei fabbricati, salvo diversi accordi scritti tra le parti (trasmessi per conoscenza all'Amministrazione Comunale) sono le seguenti:

- da aree urbane residenziali (aree A,B,C del P.R.G.C.) .....	ml	50,00
- da aree urbane produttive (aree D,H del P.R.G.C.) .....	ml	50,00
- da impianti sportivi, cimiteri ed altri manufatti di interesse pubblico .....	ml	50,00
- dal confine di pertinenza degli edifici residenziali collocati in altre zone.....	ml	50,00
- dalle colture agricole di altra proprietà .....	ml	8,00
- dalle serre fisse di altra proprietà .....	ml	15,00

9. I vigneti dovranno rispettare le prescrizioni di cui all'art. 75

#### *Art. 44 - Divieti assoluti e permessi*

1. Per fossi privati si intendono i cavi dove può scorrere acqua meteorica o comunque di scolo, anche se per parte dell'anno sono asciutti, interni, che circondano o dividono i terreni e le proprietà e che, per la loro indispensabile funzione idraulica di scolo e invaso, concorrono a formare la rete idrografica superficiale.

2. Nei fossi privati è vietato:

- realizzare opere di qualsiasi genere che impediscano il regolare deflusso delle acque;
- ingombrare l'alveo con terra, legno, pietre, erbe, rami, rifiuti o materiale di qualsiasi specie;
- immettere scarichi di acque diverse da quelle piovane, se non regolarmente autorizzate; le acque reflue depurate potranno essere immesse solo se verranno rispettate tutte le norme previste dalle leggi vigenti in materia;
- eseguire piantagioni di qualsiasi genere sulle sponde ed all'interno dell'alveo dei fossi privati di scolo al fine di impedire il restringimento o comunque il possibile ostacolo al normale deflusso delle acque;
- eliminare e ridurre il volume di invaso originario dei fossi e capofossi; sono tollerate opere edili strettamente necessarie a realizzare ponti, purché dette opere non riducano la sezione utile di scolo. Per tale verifica i progetti, che necessitano di specifici titoli abilitativi, verranno esaminati dall'Ufficio Tecnico Comunale che si esprimerà sulla compatibilità idraulica secondo le norme e regolamenti vigenti;
- ridurre il volume d'invaso originario dei fossi e realizzare tombinamenti, che potranno essere consentiti per l'accesso ai fondi o alle abitazioni solo nei casi di documentate esigenze (frazionamenti, cessioni di proprietà, ecc.), per una lunghezza massima di 12 m, o in caso di riconosciute ragioni di tutela della pubblica incolumità, salvo che non impediscano il regolare deflusso delle acque.

#### *Art. 45 - Gestione di fossi, capofossi e canali*

1. Ai proprietari frontisti di scoline, fossi, capofossi e/o canali, comprensivi di eventuali tombotti, o ai loro aventi causa, è fatto obbligo di provvedere al loro espurgo, ognuno per il suo tratto di competenza, in modo tale da renderli sgombri dall'eccessiva vegetazione e da evitare il formarsi di depositi di materiali vari che impediscano, anche nel caso di intensificazione dei flussi idrici, il naturale deflusso delle acque.

2. Lungo i fossi prospicienti strade pubbliche o di uso pubblico i proprietari dei fondi privati devono provvedere a proprie spese allo sfalcio e asportazione ovvero alla macinazione della vegetazione presente sui cigli e sponde di proprietà, almeno due volte l'anno. I proprietari dovranno, inoltre, mantenere in buono stato di conservazione i ponti, le griglie e le altre opere d'arte d'uso particolare e privato di uno o più fondi e provvedere alla pulizia al fine di garantire il regolare deflusso delle acque.

3. Fatto salvo quanto previsto dai commi 4 e 5 del presente articolo, al fine di salvaguardare la

capacità di regimazione delle acque meteoriche, è fatto divieto ai proprietari e conduttori dei fondi di sopprimere fossi, canali e terrazzamenti.

4. Nelle ricomposizioni fondiarie e sistemazioni agrarie è fatto obbligo di ricostituire ai margini dei nuovi fondi almeno la preesistente capacità di invaso o di dimostrare che l'intervento di sistemazione non modifica la capacità di invaso complessiva dell'area oggetto dell'intervento, in applicazione del D. P. Reg. 27 marzo 2018, n. 83 (disposizioni per l'applicazione del principio dell'invarianza idraulica di cui all'art. 14, comma 1, lett. k) della L.R. 11/2015).

5. A tutela del naturale regime delle acque, i proprietari o conduttori dei fondi non possono modificare la struttura ed il percorso di fossi o canali senza la preventiva autorizzazione del Comune.

6. Fermo restando quanto stabilito all'art. 44, l'esecuzione dei tombinamenti deve avvenire con tubazioni in calcestruzzo o altri materiali di caratteristiche idonee con giunto a bicchiere di diametro tale da non ridurre la sezione idraulica utile del fosso, o con altre strutture atte a garantire il regolare deflusso delle acque. Le dimensioni della sezione di progetto dovranno essere giustificate da una relazione idraulica che dimostri il mantenimento del volume d'invaso preesistente.

7. L'istanza di autorizzazione di cui ai commi 5 e 6 deve essere corredata dalla seguente documentazione elaborata da tecnico abilitato:

- a) relazione tecnica illustrativa dell'intervento;
- b) inquadramento territoriale (estratto di mappa catastale, estratto del PRG);
- c) documentazione fotografica dello stato di fatto;
- d) rilievo dello stato di fatto: elaborati grafici in sezione e pianta con quote e pendenze;
- e) progetto dell'opera comprensivo di calcolo idraulico, con dimensionamento che dimostri il mantenimento del volume d'invaso attuale;
- f) tempi di realizzazione dell'opera.

8. L'autorizzazione o il diniego per la realizzazione degli interventi di cui ai commi 5 e 6 del presente articolo deve essere rilasciata dal Comune, nel termine di 30 giorni dal ricevimento dell'istanza, completa di tutti gli elaborati prescrivendo le modalità tecniche di realizzazione dell'opera che minimizzino il suo impatto ambientale; nello stesso termine deve essere comunicato all'istante il provvedimento di rigetto della stessa, qualora dall'istruttoria del procedimento risulti che l'intervento ipotizzato rechi pregiudizio al naturale deflusso delle acque.

9. Qualora gli interventi di cui ai commi 5 e 6 riguardino fossi posti a servizio di più fondi, che assolvono una funzione di particolare importanza, è necessario ottenere anche il parere del Consorzio di bonifica.

10. In riferimento ai commi 1 e 2 precedenti, previa verifica della Polizia Locale, nel caso in cui i proprietari o gli aventi diritto, non ottemperassero a quanto previsto, e previa ordinanza sindacale, i lavori necessari saranno eseguiti, o fatti eseguire dall'Amministrazione Comunale con spese a carico dei proprietari o conduttori del fondo.

11. È fatto obbligo la manutenzione e la pulizia per i fossi i canali e i passi carrai di cui al presente articolo. Le opere di manutenzione dovranno essere eseguite ogni qual volta la capacità di deflusso delle acque risulti limitata. In caso di trascuratezza o di inadempienza del proprietario o di chi per esso, nel termine prescrittogli dal Comune, l'Amministrazione farà eseguire detti lavori a spese dell'inadempiente, ferma restando la sanzione amministrativa prevista. (SANZIONI FASCIA N. 4).

I fossi delle strade vicinali, comunali, regionali, ex provinciali e statali devono essere tenuti in manutenzione da parte delle amministrazioni per la parte di loro proprietà. I fossi delle strade interpoderali devono essere tenuti in manutenzione dai frontisti.

#### *Art. 46 - Irrigazione*

1. L'irrigazione delle colture deve essere effettuata in modo tale da non arrecare danni a terzi.

2. L'irrigazione dei terreni laterali alle strade pubbliche deve essere regolata in modo che le acque non cadano sulla sede stradale, né comunque intersechino questa e le sue pertinenze, al fine di evitare qualunque danno al corpo stradale e pericolo per la circolazione.

3. In ottemperanza agli obblighi di cui al comma 2 del presente articolo, gli aventi diritto sui terreni laterali sui quali si effettua l'irrigazione devono collocare gli apparecchi per l'irrigazione ad una distanza dal confine stradale ed in una posizione tale da prevenire la caduta di acqua sulla carreggiata, ed inoltre devono realizzare le opportune canalizzazioni per evitare che l'acqua irrigua invada, anche occasionalmente, la sede stradale.

4. I soggetti aventi l'onere della gestione dei canali irrigui scorrenti in superficie ed antistanti le abitazioni sono tenuti ad adottare tutti gli accorgimenti tecnici necessari per evitare che eventuali perdite della condotta irrigua rechino danni alle abitazioni medesime.

#### *5. Art. 47 - Bacini di raccolta dell'acqua pluviale*

1. Fatto salvo il rispetto delle distanze minime prescritte dall'art. 889 del C.C., la realizzazione di bacini di raccolta di acqua pluviale a scopi irrigui e/o per abbeverare gli animali deve essere preventivamente comunicata al Comune ai sensi dall'art. 16 comma 1 lettera d) della L.R. 19/2009.
2. Fatto salvo l'obbligo di presentazione della comunicazione di cui al comma 1 del presente articolo, la realizzazione di bacini di raccolta di acqua pluviale a scopi irrigui e/o per abbeverare gli animali nella fascia di rispetto stradale è soggetta alla autorizzazione dell'Ente proprietario della strada; in tal caso la distanza da osservare tra il punto più vicino del perimetro esterno dei bacini e il confine della strada pubblica non può essere inferiore alla profondità del bacino, ed in ogni caso, non inferiore a metri 3.
3. I bacini di raccolta di acqua pluviale di cui al presente articolo devono essere realizzati rispettando le seguenti prescrizioni:
  - a) il fondo e le pareti devono essere impermeabili;
  - b) il bacino deve essere adeguatamente recintato al fine di prevenire cadute accidentali al loro interno di persone e/o animali e comunque dovrà essere garantita la risalita della micro e meso fauna, con sistemi appositi o con realizzazione di sponde degradanti.

#### *Art. 48 - Deflusso delle acque*

1. Ai soggetti privati è vietato apportare, senza autorizzazione da parte degli Enti competenti, qualsiasi variazione o innovazione al corso delle acque pubbliche (R.D. 25 Luglio 1904, n° 523).
2. I proprietari di terreni su cui defluiscono per via naturale acque di fondi superiori, non possono impedire il libero deflusso delle stesse con opere di qualsiasi tipo.
3. Nel caso in cui, in un fosso collettore privato, vengano recapitate anche delle acque meteoriche provenienti dalla viabilità e/o proprietà pubblica, spetta al Comune la manutenzione del fosso collettore in oggetto.

#### *Art. 49 - Scarico nei fossi*

1. Fatta salva la normativa vigente relativa allo scarico delle acque al suolo e nei corpi idrici superficiali D.Lgs 152/2006 è vietato convogliare qualsiasi sostanza e/o materiale diversi dalle acque meteoriche nei fossi delle strade pubbliche, vicinali ed interpoderali, ovvero nelle scoline e nei canali di scolo.

#### *Art. 50 - Distanze di rispetto nell'esercizio delle lavorazioni agricole*

1. Nello svolgimento delle attività agricole, i proprietari di fondi agricoli che confinano con i fossi delle strade di uso pubblico, o i loro aventi causa, sono tenuti a mantenere una fascia di rispetto di larghezza minima di metri 1 dal ciglio del fosso, in modo che la terra lavorata non frani nella pertinenza stradale; nei casi in cui le strade non siano dotate di cunetta, i proprietari dei fondi sono egualmente tenuti a mantenere una fascia di rispetto di larghezza minima di metri 1 dal confine stradale.
2. I frontisti delle strade di uso pubblico, non possono eseguire manovre con i mezzi agricoli sulle strade stesse, e pertanto non possono arare i loro fondi sino al confine di proprietà stradale, ma devono formare lungo lo stesso una regolare capezzagna di larghezza minima di m 3 (misurati dal ciglio interno del fosso se presente), qualora l'aratura sia perpendicolare alla strada, e di larghezza minima di m 1, nei casi di aratura parallela alla stessa.
3. Le distanze di rispetto per l'aratura previste dal comma 2 del presente articolo si applicano anche nel caso in cui i fondi agricoli siano confinanti con i canali irrigui ed i fossi di scolo delle acque meteoriche.
4. Le lavorazioni dei terreni confinanti con fabbricati e/o recinzioni devono osservare le seguenti fasce di rispetto inerbite:

- 1 ml dalle recinzioni;
- 2 ml dai fabbricati.

5. Nel caso in cui l'esecuzione delle arature, in difformità alle distanze stabilite nei commi precedenti, causi dei danni e comportamenti dei lavori di ripristino a carico di altri privati o della Amministrazione Comunale, saranno addebitate tali spese ai proprietari dei terreni in cui sono state eseguite le lavorazioni difformi.

#### *Art. 51 - Siepi e alberi prospicienti le strade*

1. I proprietari di fondi, o i loro aventi causa, sono obbligati a tenere regolate le siepi vive e qualsiasi tipo di albero o arbusto in modo da non restringere e danneggiare le strade, i marciapiedi ed i canali di scolo o di irrigazione.
2. E' fatto obbligo ai proprietari frontisti delle strade di tenere pulito il marciapiede, la cunetta, o la banchina stradale da fogliame, rami, pigne, sementi e quant'altro proveniente da siepi o alberi prospicienti, nonché di tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale, qualora limitino la normale visibilità dei conducenti dei veicoli, ovvero compromettano la leggibilità dei segnali, o creino intralcio per la circolazione.
3. In riferimento alle manutenzioni di cui al comma 1 e 2 in caso di inadempienza da parte dei privati, le stesse saranno eseguite o fatte eseguire direttamente dall'Amministrazione Comunale a spese dei proprietari o aventi diritti, fatte salve eventuali sanzioni amministrative.
4. Le piantumazioni di nuovo impianto devono rispettare le distanze stabilite dal Codice Civile, nonché quelle illustrate nelle Tavole grafiche allegate, è pertanto vietata da parte dei privati, la piantumazione di alberi e/o arbusti, in proprietà pubblica e lungo la banchina delle sedi stradali.
5. I proprietari frontisti di strade comunali, vicinali ed interpoderali con piantagioni arboree in prossimità del confine sono tenuti a sfrondare i rami a quote inferiori a ml. 4.00 e le radici protese verso la pubblica via, onde consentire adeguata visibilità e libera circolazione

#### *Art. 52 - Strade private e vicinali*

1. I proprietari di fondi, o i loro aventi causa, delle strade private, interpoderali o di bonifica, ciascuno per la propria quota di proprietà, devono tenere le strade stesse costantemente sgombre da qualsiasi ostacolo e mantenerle integre e transitabili per l'intera larghezza.
2. Le strade vicinali, sono assimilate dall'art. 2 del C.d.S. alle strade comunali, e pertanto soggette alle norme vigenti per le strade pubbliche.
3. In riferimento alla pulizia di tombotti, ubicati a confine tra la proprietà pubblica e la proprietà privata, a servizio dei passi carrai localizzati lungo la viabilità pubblica (strade comunali e vicinali), qualora ci sia una limitazione del deflusso delle acque, l'intervento di pulizia verrà eseguito dalla Amministrazione comunale
4. Nel caso in cui venga valutata dalla Amministrazione Comunale la necessità di sostituire le tubazioni dei passi carrai, indicati al precedente comma 3, spetterà al privato il costo della fornitura del materiale, mentre l'Amministrazione stessa provvederà all'esecuzione dell'intervento.
5. La tipologia ed il dimensionamento delle nuove tubazioni saranno stabilite dal Responsabile del Servizio Tecnico Comunale.

### **Capo V**

## **Salvaguardia del paesaggio rurale, gestione del bosco, dei boschetti e delle siepi**

#### *Art. 53 - Definizione di bosco*

1. Fatti salvi i casi specifici di esclusione e le deroghe compendiate dalla legislazione vigente in materia di forestazione, si considera bosco, ai sensi dell'art. 6 della L.R. n. 9 del 23.04.2007 "Norme in materia di risorse forestali", le formazioni vegetali, di origine naturale o artificiale, e i terreni su cui esse sorgono, caratterizzati dalla presenza di vegetazione arborea, associata o meno a quella arbustiva, in cui la copertura della componente arborea, intesa come proiezione verticale delle

chiome, è superiore al 20%.

2. Le formazioni vegetali di cui al comma 1 del presente articolo, ai sensi della richiamata normativa regionale, possono essere considerate bosco solo se si estendono su un terreno avente superficie pari o superiore a 2000 metri quadri ed una larghezza media minima, misurata dalla base esterna dei fusti, pari o superiore a 20 metri.

3. La viabilità o i canali presenti all'interno dei boschi, aventi larghezza pari o inferiore a 4 metri, non costituiscono interruzione della superficie boscata.

4. Sono considerati bosco i terreni su cui sorgono le formazioni vegetali descritte al comma 1 e 2 del presente articolo, che siano temporaneamente privi della vegetazione arborea per cause naturali, compreso l'incendio, o per intervento dell'uomo.

5. Gli arboreti da legno non sono considerati bosco.

#### *Art. 54 - Definizione di boschetto*

1. Si definisce boschetto qualsiasi raggruppamento di piante arboree e/o arbustive, non poste in filari, vegetante su terreni aventi dimensioni inferiori a quelle minime stabilite per la definizione delle aree boschive di cui all'articolo 53 del presente Regolamento, ed in ogni caso aventi una superficie superiore a 100 mq.

2. In caso di eliminazione di boschetti costituiti interamente da specie aliene invasive (es. *Ailanthus altissima*, *Reyoutria japonica*...), non sarà necessario un intervento compensativo di sostituzione, ma la sola comunicazione al Comune.

#### *Art. 55 - Definizione di siepe*

1. Si definisce siepe una fascia di vegetazione, costituita da alberi o arbusti posti in filari, avente larghezza e forma variabile, svolgente la funzione di riparo e delimitazione della proprietà dei fondi agricoli, di frangivento e di protezione delle sponde dei corsi d'acqua.

#### *Art. 56 - Superfici non considerate bosco*

1. Con riferimento all'art. 7 della L.R. 09/2007, a tutti gli effetti di legge, non si considerano bosco:

**a)** i terreni, sia pubblici che privati, aventi i requisiti definiti dall'articolo 6 della L.R. 9/2007 che, alla data del 6 Settembre 1985, erano delimitati negli strumenti urbanistici come zone A e B, ovvero si trovavano in una delle condizioni previste dall'articolo 142, comma 2, lettere b) e c), del decreto legislativo 22 Gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 Luglio 2002, n. 137), e successive modifiche;

**b)** i parchi cittadini zonizzati dai piani regolatori ed effettivamente attuati, i giardini e le aree verdi attrezzate, sia pubblici che privati;

**c)** le colture di alberi di Natale di età media inferiore a trenta anni;

**d)** gli impianti di specie a rapido accrescimento, gli arboreti da legno e gli altri impianti realizzati con altre specie arboree, su terreni precedentemente non boscati, di turno inferiore a cinquanta anni, stabilito dal piano di coltura e conservazione approvato dalla Direzione Generale; in difetto di tale piano, non si considerano bosco gli impianti la cui età media è inferiore a trenta anni;

**e)** i terreni abbandonati nei quali sia in atto un processo di colonizzazione naturale da parte di specie arboree da meno di venti anni;

**f)** le formazioni arboree cresciute negli alvei dei corsi d'acqua interessati da piene ricorrenti con tempi di ritorno di trenta anni, nonché sugli argini artificiali e sulle relative fasce di rispetto di larghezza fino a 4 metri;

**g)** i filari e i viali di piante arboree o arbustive e i frutteti;

**h)** le superfici definite non boscate dai piani di gestione forestale vigenti.

### *Art. 57 - Modalità di gestione e salvaguardia del bosco*

1. E' vietata la riduzione di superficie boscata mediante sradicamento, deceppamento o abbruciatura delle componenti arboree o arbustive facenti parte delle relative superfici.
2. Rimane ammessa la ceduzione e il taglio con le modalità di seguito riportate:
  - Epoca di intervento: 1 Ottobre - 15 Marzo;
  - Il taglio dovrà essere eseguito in prossimità del colletto ed in modo da non compromettere il ricaccio della ceppaia;
  - Il taglio a raso è consentito solamente per robinia, ontano nero, platano, pioppo e salice;
  - Il taglio deve essere eseguito adottando gli accorgimenti necessari al fine di non danneggiare le piante ed il novellame presenti;
  - L'allestimento e lo sgombero dei prodotti del taglio devono essere effettuati il più prontamente possibile e in modo da non danneggiare il soprassuolo ed in particolare la rinnovazione vegetativa;
  - I residui della lavorazione devono essere allontanati dalla tagliata o concentrati negli spazi liberi il più prontamente possibile e comunque entro la fase di esbosco;
  - Devono essere tenuti liberi dai residui delle lavorazioni gli alvei e le fasce di m. 20 dalle strade.Per ogni altra indicazione più specifica si rimanda alle norme vigenti di legislazione forestale.
3. Per le modalità di gestione e salvaguardia del bosco si applicano le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia forestale e di tutela paesaggistica.

### *Art. 58 - Modalità di gestione di siepi e boschetti*

1. La forma di governo e le modalità di trattamento adottate per la gestione di siepi e boschetti devono essere conformi alle tradizioni agricole locali ed alle specifiche pratiche di silvicoltura.
2. Nelle siepi potranno essere effettuati tagli cedui a raso o a capitozza o potatura, in periodo di riposo vegetativo, avendo cura di mantenere vitale la capacità pollonifera delle ceppaie.
3. Le siepi ubicate in prossimità di pubblica viabilità devono essere controllate con periodiche ceduzioni e/o tagli di contenimento, volti ad evitare uno sviluppo delle piante o dei rami che possa creare rischi per la pubblica incolumità ed intralcio alla circolazione, fatti salvi i contenuti del precedente art. 51.
4. Fatte salve le disposizioni dell'art. 29 del C.d.S., il Comune può disporre i necessari interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria di siepi e boschetti con l'emanazione di specifiche ordinanze ai sensi dell'art. 4 del presente Regolamento.
5. Fatte salve le N.T.A. del Piano Regolatore, l'eliminazione totale o parziale delle siepi e boschetti è soggetta a preventiva comunicazione al Comune, corredata da dettagliata documentazione descrittiva dell'intervento; il Comune, nel termine di trenta giorni dalla data di ricevimento della suddetta comunicazione, al fine tutelare interessi pubblici di natura idraulica, agronomico-forestale e paesaggistica, può inibire la realizzazione dell'intervento, ovvero imporre particolari modalità per la sua realizzazione ed eventuali compensazioni della vegetazione espantata con nuovi impianti, utilizzando esclusivamente essenze di cui all'allegato n. 4; decorso il suindicato termine nel silenzio protratto del Comune, l'intervento può essere eseguito.
6. In riferimento alla realizzazione di impianti ricostruttivi del verde rurale ed ornamentale, le specie arboree o arborescenti e quelle arbustive sono indicate nell'Allegato n. 4.
7. Per quanto attiene la tutela del verde, nel caso di istanze di permesso di costruire o di altri interventi ad attuazione indiretta, dovranno essere seguite le prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche di attuazione di cui al P.R.G.C. vigente.

### *Art. 59 - Gestione di siepi e boschetti in ambiti territoriali di riordino fondiario ed in ambiti di realizzazione di opere pubbliche*

1. Nei casi in cui si ricada in ambiti di riordino fondiario, di riassetto della proprietà fondiaria e di sistemazioni agrarie e forestali, è obbligatorio, in conseguenza dell'espantazione di siepi o boschetti, realizzare nuovi impianti in compensazione per una superficie pari a quella espantata, garantendo, nel caso delle siepi, almeno il medesimo sviluppo lineare.
2. In ambito di riordino fondiario e nei casi in cui la siepe o il boschetto costituiscano elemento di

protezione dalla deriva di prodotti fitosanitari nei confronti di aree particolarmente sensibili (es. zone residenziali, parchi pubblici, zone vulnerabili da nitrati...) è obbligatorio mantenere questi elementi con le medesime funzioni.

3. Nelle fattispecie di cui al comma 1 del presente articolo, è obbligatorio comunicare al Comune l'espianazione di siepi o boschetti, almeno trenta giorni prima dell'intervento;

tale comunicazione di inizio di attività deve essere corredata dalla seguente documentazione:

- a) Documentazione fotografica dello stato di fatto;
- b) Descrizione degli interventi previsti;
- c) Elenco delle specie da eliminare e di quelle da impiantare in compensazione;
- d) Superficie di espianazione e di nuovo impianto;
- e) Estremi catastali delle aree interessate;
- f) Durata dei lavori.

4. Il Comune entro trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione, può motivatamente vietare l'intervento o prescrivere le particolari modalità di attuazione; in assenza di tali atti l'espianazione può essere effettuata.

5. Nei casi in cui si rende necessario espianare siepi e boschetti per la realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico, non è obbligatorio l'intervento compensativo di cui al comma 1 del presente articolo.

#### *Art. 60 - Piante arboree e/o arbustive di pregio*

1. Si definiscono piante di pregio, singole piante arboree e/o arbustive o piccoli raggruppamenti delle stesse che, pur non essendo riportate in elenchi ufficiali di disposizioni legislative nazionali e/o regionali (L.R. n. 9 del 23.04.2007), per età, portamento, dimensioni o ubicazione ovvero per ragioni storiche, letterarie, toponomastiche o paesaggistiche sono percepite dalla collettività come piante di valore storico, culturale e paesaggistico di interesse comunale.

2. Al fine di tutelare l'integrità delle piante di pregio presenti nel territorio, il Comune predisponde l'elenco ufficiale delle piante arboree e/o arbustive di pregio, sulla base delle vigenti disposizioni regionali e delle disposizioni di cui alla L.R. 23 aprile 2007, n. 9.

3. Per l'inserimento nell'elenco di cui al comma 2 del presente articolo, gli elementi vegetali che costituiscono piante di pregio sono identificati con apposito atto comunale che ne delinea le caratteristiche.

4. È vietato distruggere o alterare i beni inclusi nell'elenco ufficiale delle piante arboree e/o arbustive di pregio. Non sono considerate di pregio le essenze appartenenti a specie esotiche invasive di rilevanza unionale.

5. Qualora nell'elenco comunale di cui al comma 2 siano incluse piante di proprietà privata, il Comune ne informa i proprietari delle modalità della manutenzione ordinaria e straordinaria delle piante, al fine di assicurarne l'integrità e la conservazione.

## **Capo VI**

### **Interventi fitoiatrici e malattie delle piante**

#### *Art. 61 - Competenze e obblighi nella difesa fitoiatrice*

1. E' obbligatorio per chiunque segnalare al Servizio competente in materia fitosanitaria la presenza o la manifestazione di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali non riconducibili alle normali presenze note nell'area interessata; in particolare, i gestori di aziende agricole devono segnalare le presenze reali o sospette degli organismi nocivi inclusi nelle liste di quarantena ai sensi della Direttiva 29/2000/CE, nonché di quelli per i quali sono vigenti norme di lotta obbligatoria.

2. La segnalazione di cui al comma 1 del presente articolo può essere effettuata direttamente al Servizio competente in materia fitosanitaria, oppure tramite le Autorità comunali, ovvero tramite i Servizi di lotta guidata ed integrata operanti sul territorio.

3. L'obbligo della segnalazione di cui al comma 1, stante le finalità di pubblico interesse, supera gli obblighi connessi al segreto professionale.

4. L'obbligo dell'esecuzione degli interventi di difesa o dell'adozione delle altre misure fitosanitarie

prescritti dalle norme di lotta obbligatoria è vigente anche nei terreni incolti ed abbandonati.

*Art. 62 - Gestione di vegetali e/o prodotti vegetali contaminati e/o infestati*

1. I vegetali o prodotti vegetali contaminati o infestati da organismi nocivi, non possono essere abbandonati tal quali nell'ambiente. I vegetali, prodotti vegetali e altri prodotti elencati negli allegati al D.Lgs del 19.08.2005 n. 214 e s.m.ed i., che sono oggetto di introduzione o di trasferimento, sono sottoposti a condizioni di quarantena, stabilite dal Servizio competente in materia fitosanitaria. I vegetali, prodotti vegetali e altri prodotti di cui sopra, in condizioni di quarantena, contaminati o meno da organismi nocivi, subiscono le procedure fitosanitarie previste dallo stesso D. Lgs .

*Art. 63 - Irrorazione con prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti in presenza di vento*

1. E' fatto divieto di irrorare prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti in presenza di vento superiore a quello classificato come brezza della scala Beaufort (Allegato n° 2).  
2. In deroga al comma 1 è possibile prescindere dal limite di vento indicato nel caso vengano utilizzate attrezzature, dispositivi o modalità di trattamento atti a ridurre la deriva.  
3. Qualora debbano essere impiegati formulati commerciali che presentano in etichetta disposizioni ancora più restrittive di quelle indicate nel comma 1, dovranno essere rispettate tali limitazioni.

*Art. 64 - Impiego di prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti nei centri abitati*

1. Nei terreni, giardini ed aree verdi inclusi nei centri abitati individuati ai sensi dell'art. 3 comma 1 n° 8 del C.d.S. non possono essere utilizzati prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti se classificati, in base alla vigente normativa, "Molto Tossico", "Tossico" o "Nocivo", salvo motivate deroghe decise dal Servizio competente in materia fitosanitaria, cui compete l'individuazione delle misure precauzionali e le modalità applicative da porre in essere nei singoli casi a tutela di persone, animali, piante e cose. Precisazione: il riferimento alla classificazione dei formulati commerciali in Molto tossici, Tossici, Nocivi, etc, in seguito alla nuova etichettatura CLP basata sul Reg 1272/2008 in vigore per i nuovi prodotti immessi sul mercato a partire dal 01/06/2015, non è più attuale, anche se rimarrà in vigore per i formulati commerciali esistenti fino al 2017.  
2. L'acquisto e l'uso di presidi sanitari definiti "molto tossici", "tossici" e "nocivi" è subordinato al possesso del "patentino" secondo quanto previsto dagli artt.25, 26 e 27 del D.P.R. n. 290/2001. Il titolare del "patentino" e più in generale l'utilizzatore di tutte le classi sopracitate, è responsabile del trasporto, della conservazione ed utilizzazione in modo appropriato dei suddetti prodotti. Precisazione: l'autorizzazione all'acquisto del "patentino", ora necessaria per i prodotti Molto tossici, Tossici e Nocivi, a partire dal 26.11.2016 sarà sostituita dall'autorizzazione all'acquisto ed utilizzo obbligatoria per tutti gli utilizzatori professionali, come stabilito dal D.Lgs 150 del 14.08.2012 (che abroga diverse disposizioni del DPR 23.04.2001 n. 290) e dal Piano d'azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN) approvato con il Decreto Interministeriale del 22.01.2014.  
3. Per quanto concerne le prescrizioni relative alla manipolazione ed allo stoccaggio dei presidi sanitari, si rimanda ai contenuti dell'Allegato VI del PAN.

*Art. 65 - Irrorazione con prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti in zone a destinazione diversa da quella agricola*

1. Nelle zone non aventi destinazione agricola, escluse dai centri abitati, ma laddove siano presenti attività agricole, è consentita l'irrorazione di prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti, classificati "Molto Tossico", "Tossico" o "Nocivo", osservando il divieto di irrorazione stabilito per le fasce di rispetto e le modalità operative prescritte per le fasce di cautela nell'Allegato n° 1 del presente Regolamento.  
2. Se i fondi contigui sono delimitati da siepi continue fogliate, muri, o difese equivalenti, di altezza media non inferiore a m 1,80 per le siepi o m 1,20 per i muri di recinzione, le distanze di rispetto dai confini prescritte nell'Allegato n° 1, ferme restando le dimensioni delle fasce di cautela, possono

essere ridotte del 50% .

3. Le distanze riportate nell'Allegato n° 1 devono essere rispettate anche nel caso di irrorazioni in prossimità di strade pubbliche o di uso pubblico.

4. In riferimento alle disposizioni da seguire per l'utilizzo di prodotti fitosanitari, si richiamano i contenuti degli art. 13 - 14 - 15 del D. Lgs 150 del 14.08.2012 e delle Azioni A.4.1 - A.5.2 - A.5.2.1 - A.5.2.2 del PAN.

#### *Art. 66 - Irrorazione con prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti in zone a destinazione agricola*

1. Fermo restando l'obbligo di cui al comma 1 dell'art. 73 del presente Regolamento, nelle zone agricole è consentita l'irrorazione di fitosanitari e loro coadiuvanti purché la miscela irrorata non raggiunga persone, animali o veicoli transitanti lungo le strade.

2. Le distanze di rispetto e cautela riportate nell'Allegato n° 1 del presente Regolamento devono essere applicate anche quando l'irrorazione sia effettuata in zona agricola ma in prossimità di una zona avente altra destinazione urbanistica; in tali casi le distanze della citata tabella si misurano dalla linea di demarcazione delle zone.

3. In riferimento alle disposizioni da seguire per l'utilizzo di prodotti fitosanitari, si richiamano i contenuti degli art. 13 - 14 - 15 del D. Lgs 150 del 14.08.2012 e delle Azioni A.4.1 - A.5.2 - A.5.2.1 - A.5.2.2 del PAN.

#### *Art. 67 - Irrorazione con prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti in prossimità di corpi idrici*

1. Fatte salve le norme vigenti in materia di tutela delle acque potabili, in prossimità di fiumi, pozzi e canali ed altri corpi idrici l'irrorazione con prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti può essere effettuata solo nel caso in cui vengano adottate tutte le misure e le cautele atte ad evitare che il prodotto irrorato raggiunga il corpo idrico e le sue immediate vicinanze.

2. In riferimento alle disposizioni da seguire per l'utilizzo di prodotti fitosanitari, si richiamano i contenuti degli art. 13 - 14 - 15 del D. Lgs 150 del 14.08.2012 e delle Azioni A.4.1 - A.5.2 - A.5.2.1 - A.5.2.2 del PAN.

#### *Art. 68 - Deriva di prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti*

1. Ai sensi del D. Lgs 150 del 14.08.2012 e delle Azioni previste dal PAN devono essere fornite le informazioni necessarie sui trattamenti da eseguire, a diversi soggetti aventi diritto (aziende confinanti, frequentatori di aree pubbliche, percorsi ciclabili, pedonali, confinanti, etc.)

#### *Art. 69 - Rifornamento, lavaggio, scarico e manutenzione delle attrezzature irroranti*

1. Le disposizioni da seguire per il rifornimento, lavaggio, scarico e manutenzione delle attrezzature irroranti, sono contenute nell'Allegato VI del PAN.

2. In base al D. Lgs 150 del 14.08.2012 ed al PAN entro il 26 Novembre 2016 tutte le macchine irroratrici dovranno aver fatto il controllo funzionale. La verifica è fondamentale per la corretta distribuzione dei fitofarmaci ed una razionale difesa fitosanitaria.

#### *Art. 70 - Smaltimento dei contenitori vuoti di prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti*

1. Per lo smaltimento degli imballaggi vuoti, devono essere rispettate le normative vigenti e le istruzioni riportate in etichetta e nella scheda di sicurezza. I rifiuti contaminati da prodotti fitosanitari devono essere smaltiti secondo le leggi vigenti; tali rifiuti comprendono anche materiali derivanti dal processo di depurazione dei residui (es. matrici dei biofiltri) oppure dal tamponamento di perdite e gocciolamenti con materiale assorbente.

2. Fermo restando quanto previsto dal comma 5-ter dell'art. 184 del D. Lgs n. 152/2006, nel rispetto delle norme comunitarie e nazionali ed allo scopo di favorire il riutilizzo, il recupero, il riciclaggio e le altre forme di recupero dei rifiuti, il soggetto gestore del servizio di raccolta differenziata, operante nel

territorio comunale, stipula apposite convenzioni con le aziende agricole per il recupero programmato e lo smaltimento dei rifiuti pericolosi e non pericolosi prodotti dalle aziende stesse.

#### *Art. 71 - Distribuzione di esche avvelenate*

1. E' fatto obbligo a chi sparge esche avvelenate per roditori a scopo di protezione agricolo nelle aree non recintate ed aperte al passaggio di uomini o animali, qualora le sostanze venefiche possano recare danno all'uomo o agli animali domestici, di darne preventivo avviso all'Autorità Comunale, di usare le opportune cautele per proteggere l'esca stessa da animali diversi rendendola a loro inaccessibile (es. sotto tegole) e di sistemare e mantenere lungo i confini del fondo e per tutto il presumibile periodo di efficacia di tali sostanze, tabelle recanti ben visibile la scritta "terreno avvelenato" o simile.

#### *Art. 72 - Divieto al trattamento delle piante con prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti in periodo di fioritura*

1. Ai sensi dell'Art. 5 della L.R. 18.03.2010 n. 6, come modificato dall'Art. 34 della L.R. 26.06.2014 n. 11, e del Decreto del Direttore del Servizio fitosanitario e chimico N. 18 /SC/CF/ss del 26.03.2012, è vietato effettuare trattamenti con prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti in periodo di fioritura delle piante.

#### *Art. 73 - Accesso a fondi trattati con prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti*

1. A tutela della salute delle persone, l'accesso al fondo trattato con prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti, benché finalizzato alla esecuzione di operazioni colturali, può avvenire solo nel rispetto, quando indicato, del tempo di rientro previsto dall'etichetta del formulato commerciale.
2. Nel caso in cui sia strettamente necessario, l'accesso all'apezzamento di terreno trattato con prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti, prima che sia trascorso il tempo di rientro del principio attivo, è consentito solo al personale formato ed informato, mediante l'uso di idonei dispositivi di protezione.

#### *Art. 74 - Deposito dei prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti*

1. Per il deposito dei prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti vanno rispettate le norme contenute nell'Allegato VI del PAN, al punto VI.1 - Stoccaggio dei prodotti fitosanitari.

#### *Art. 75 - Coltura di barbatelle di vite, vite, alberi da frutto e piante da vivaio – Prescrizioni* (Art. modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 52 del 30.11.2022)

1. La coltivazione di barbatelle di vite, vite, alberi da frutto e piante da vivaio a pieno campo dovrà essere effettuata nel rispetto dei seguenti punti, salvo diversi accordi tra privati:
  - a) La distanza dai confini del lotto coltivato non deve essere inferiore a m. 6.
  - b) gli impianti devono distare almeno 50 mt dai confini di proprietà di case di civile abitazione, orti e cortili. Le distanze potranno essere ridotte a 15 mt in caso di dichiarazione attestante l'utilizzo di macchine irroratrici dotate di pannello di recupero, che dovrà pervenire all'Ufficio Tecnico comunale prima di effettuare l'impianto;
  - c) Al fine di contenere le erosioni, deve essere mantenuta una fascia inerbita pari a m. 6 lungo i lati posti a valle del piano di pendenza del lotto e m. 2 lungo gli altri lati;
  - d) Deve essere costruito un fossato di prima raccolta dell'acqua piovana di ruscellamento a valle del piano di pendenza, di dimensioni proporzionate alla grandezza del fondo e posizionato prima della fascia inerbita di cui al punto c);
  - e) Nel caso di assenza di fossi perimetrali, essi devono essere realizzati con le modalità indicate al punto c) prima della fascia inerbita;
  - f) I trattamenti fitosanitari devono rispettare le norme contenute nel D.Lgs 150 del 14.08.2012 e nel

PAN;

- g) Lungo i lati paralleli alle linee d'impianto, in assenza di vegetazione naturale a bordo fosso, dovranno essere seminate almeno tre file di mais in sostituzione della fascia inerbita di cui al punto c);
- h) In presenza di abitazioni lungo i lati paralleli alle linee d'impianto poste a distanza inferiore a m. 30 dal confine, in assenza di vegetazione naturale di adeguata consistenza e fermo restando quanto previsto al punto g), dovrà essere posizionato un telo plastificato di altezza non inferiore a m. 2 lungo tutto il fronte edificato. La protezione dovrà essere estesa anche ai filari di testa;
- i) i trattamenti fitosanitari perpendicolari o paralleli a confine con fondi privati di terzi o con strade pubbliche, eseguiti con l'impiego di atomizzatori tipo "cannone" (o sistemi di irrorazione simile dispersione senza recupero), devono avvenire orientando il getto sempre verso l'interno del fondo e comunque in modo tale da evitare la contaminazione delle acque dei fossati e dei fondi confinanti
- j) è fatto divieto di irrorare prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti, diserbanti selettivi, disseccanti, insetticidi, in presenza di vento superiore a quello classificato come brezza leggera, pari al grado 2 della scala Beaufort (Allegato 2)

#### *Art. 76 – Norma di rinvio*

1. Per quanto non riportato negli articoli precedenti, costituenti il Capo VI, si rinvia al D.Lgs del 19.08.2005 n. 214 e s.m.ed i. .

## **Capo VII**

### **Gestione dei liquami zootecnici e degli effluenti di allevamento palabili**

#### *Art. 77 – Definizioni*

1. Ai sensi del Decreto Pres reg. 03/13 si intende per:

- a) utilizzazione agronomica: la gestione dei fertilizzanti azotati, dalla loro produzione fino all'applicazione al terreno, finalizzata all'utilizzo delle sostanze nutritive e ammendanti contenute nei medesimi;
- b) fertilizzanti azotati: sostanze utilizzate in agricoltura in ragione della loro azione concimante o ammendante sulle colture;
- c) effluenti di allevamento: materiali palabili o non palabili costituiti da miscele di stallatico o residui alimentari o perdite di abbeverata o acque di veicolazione delle deiezioni o materiali lignocellulosici utilizzati come lettiera, in grado o meno di mantenere la forma geometrica se disposti in cumulo su platea;
- d) stallatico: gli escrementi o l'urina di animali di allevamento diversi dai pesci d'allevamento, con o senza lettiera ai sensi del Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (Regolamento sui sottoprodotti di origine animale);
- e) letami: effluenti di allevamento palabili, provenienti da allevamenti che impiegano la lettiera. Sono assimilati ai letami, se provenienti dall'attività di allevamento:
  - 1) le lettiere esauste di allevamenti avicunicoli;
  - 2) le deiezioni di avicunicoli anche non mescolate a lettiera rese palabili da processi di disidratazione naturali o artificiali che hanno luogo sia all'interno, sia all'esterno dei ricoveri;
  - 3) le frazioni palabili, da destinare all'utilizzazione agronomica, risultanti da trattamenti di effluenti di allevamento di cui all'allegato A, tabelle 3 e 4 del Decreto Pres reg. 03/13;
  - 4) i letami, i liquami o i materiali ad essi assimilati, sottoposti a trattamento di disidratazione o compostaggio;
- f) liquami: effluenti di allevamento non palabili.  
Sono assimilati ai liquami, se provenienti dall'attività di allevamento:
  - 1) i liquidi di sgrondo di materiali palabili in fase di stoccaggio;
  - 2) i liquidi di sgrondo di accumuli di letame, in apposite concimaie;

- 3) le deiezioni di avicoli e cunicoli non mescolate a lettiera;
- 4) le frazioni non palabili, da destinare all'utilizzazione agronomica, derivanti da trattamenti di effluenti di allevamento di cui all'allegato A, tabelle 3 e 4 del Decreto Pres reg. 03/13;
- 5) i liquidi di sgrondo dei foraggi insilati;
- 6) le acque di lavaggio di strutture, attrezzature ed impianti di allevamento se mescolate ai liquami e destinate ad utilizzo agronomico; se non mescolate ai liquami, sono assoggettate alle disposizioni di cui alla sezione II del Decreto Pres reg. 03/13;
- g) digestato: materiale derivante dalla digestione anaerobica delle matrici e delle sostanze di cui all'articolo 13, comma 1 del D.P.Reg. 0119/Pres. del 30.09.2022 (Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione agronomica dei fertilizzanti azotati e del programma di azione nelle zone vulnerabili da nitrati, in attuazione dell'art. 20 della L.R. 16/2008, dell'art. 3, comma 28 della legge regionale n. 24/2009 e dell'art. 19 della L.R. 17/2006), da sole o in miscela tra loro;:
- h) digestato equiparato: materiale ottenuto dalla digestione anaerobica di sostanze e materiali da soli o in miscela tra loro, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 22 del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 25 febbraio 2016, impiegato secondo modalità a bassa emissività e ad alta efficienza di riciclo dei nutrienti e in conformità ai requisiti e alle caratteristiche definiti con il decreto ministeriale di cui al terzo periodo del comma 2-bis dell'articolo 52 del decreto legge 83/2012, convertito con modificazioni dalla legge 134/2012;
- i) acque reflue:
- 1) acque reflue provenienti dalle aziende di cui all'articolo 101, comma 7, lettere a), b) e c), del decreto legislativo 152/2006;
- 2) acque reflue provenienti da piccole aziende agroalimentari appartenenti ai settori lattiero-caseario, vitivinicolo e ortofrutticolo che producono quantitativi di acque reflue non superiori a 4.000 metri cubi per anno e quantitativi di azoto, contenuti in tali acque a monte della fase di stoccaggio, non superiori a 1.000 chilogrammi per anno;
- j) fanghi di depurazione: fanghi derivanti da trattamenti di depurazione di cui al decreto legislativo 99/1992.
- k) concimi azotati e ammendanti organici: concimi azotati e ammendanti organici come definiti dal decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75 (Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell'articolo 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88);
- l) fertirrigazione: l'applicazione al suolo effettuata mediante l'abbinamento dell'adacquamento con la fertilizzazione, attraverso l'addizione controllata alle acque irrigue di quote di liquame;
- m) accumulo temporaneo di letami: deposito temporaneo di letami, effettuato in prossimità o sui terreni destinati all'utilizzazione;
- n) stoccaggio: deposito di effluenti di allevamento e di acque reflue;
- o) trattamento: qualsiasi operazione, compreso lo stoccaggio, atta a modificare le caratteristiche degli effluenti di allevamento, al fine di migliorare la loro utilizzazione agronomica e contribuire a ridurre i rischi igienico-sanitari;
- p) zone vulnerabili da nitrati di origine agricola: ai sensi dell'articolo 92 del decreto legislativo 152/2006, zone di territorio che scaricano direttamente o indirettamente azoto di origine agricola in acque già inquinate o che potrebbero esserlo in conseguenza di tali tipi di scarichi;
- q) zone ordinarie: zone di territorio non ricadenti nelle zone vulnerabili;
- r) area aziendale omogenea:
- 1) nelle zone ordinarie: porzione della superficie aziendale ricadente nella medesima zona pedoclimatica e caratterizzata dalla stessa coltura o gruppo di colture di cui alle tabelle 2a, 2b e 2c dell'allegato B del Decreto Pres reg. 03/13;
- 2) nelle zone vulnerabili da nitrati: porzione della superficie aziendale ricadente nella medesima zona pedoclimatica, nella medesima zona irrigua o non irrigua e caratterizzata dalla stessa coltura o gruppo di colture di cui alle tabelle 3a, 3b, 3c, 3d, 3e e 3f dell'allegato B del Decreto Pres reg. 03/13 e dalla stessa precessione colturale;
- s) azienda: soggetto che svolge attività di utilizzazione agronomica di fertilizzanti azotati;
- t) allevamenti di piccole dimensioni: allevamenti con produzione di azoto al campo per anno inferiore a 3.000 chilogrammi;
- u) allevamenti, aziende e contenitori di stoccaggio esistenti: ai fini dell'utilizzazione agronomica di cui al presente regolamento si intendono quelli in esercizio alla data di entrata in vigore del medesimo;

- v) consistenza dell'allevamento: il numero di capi mediamente presenti nell'allevamento durante l'anno;
- w) terreni in uso a terzi: i terreni concessi in uso a terzi ai soli fini dell'applicazione al terreno degli effluenti di allevamento e delle acque reflue;
- x) scolina: fosso disposto longitudinalmente ad appezzamenti attigui per la raccolta dell'acqua in eccesso dei terreni;
- y) capifosso: fossi di raccolta delle acque di scolo delle scoline o del drenaggio tubolare.

*Art. 78 - Norme per l'utilizzazione agronomica dei liquami zootecnici*

1. L'utilizzazione agronomica dei liquami è soggetta alle norme previste al Capo II sez II,III,IV del decreto Pres. Reg. 03/13.

*Art. 79 - Caratteristiche costruttive dei contenitori per lo stoccaggio e la maturazione dei liquami, loro collocazione e gestione*

1. Nel rispetto delle norme urbanistiche ed edilizie, i contenitori per lo stoccaggio e la maturazione dei liquami zootecnici devono essere collocati in siti, posti possibilmente sottovento, che distino almeno 25 metri dalle abitazioni di terzi ed almeno 50 metri da pozzi o cisterne per l'acqua potabile.
2. Al fine di preservare le acque superficiali e sotterranee dall'inquinamento e di minimizzare le immissioni in atmosfera, le cisterne per lo stoccaggio e la maturazione dei liquami zootecnici devono essere costituiti da bacini impermeabili, con perfetta tenuta, che devono essere utilizzati con modalità tecniche che prevengano qualsiasi fuoriuscita di materiali, solidi o liquidi.
3. Qualora i bacini impermeabili per lo stoccaggio dei liquami siano parzialmente o totalmente interrati, gli stessi devono essere collocati al di sopra del livello massimo di escursione della falda freatica, e devono essere dotati di idonei parapetti o recinzioni, inoltre deve essere impedita l'infiltrazione di acque derivante dallo sgrondo dei piazzali e delle aree contermini.
4. Al fine di acquisire valide caratteristiche agronomiche e microbiologiche, i liquami zootecnici devono permanere nei contenitori per lo stoccaggio e la maturazione il tempo necessario per raggiungere un sufficiente livello di autodisinfezione ed una adeguata stabilizzazione.
5. I bacini di nuova realizzazione per lo stoccaggio e la maturazione dei liquami, nei quali è vietato convogliare le acque pluviali, devono avere una dimensione che assicuri uno stoccaggio minimo temporale del prodotto, variabile da quattro a sei mesi a seconda della specie animale allevata, e della disponibilità di superficie agricola disponibile.
6. L'utilizzo dei liquami per finalità agronomiche deve essere effettuato tenendo conto del fabbisogno fisiologico delle colture e dei periodi dell'anno più adatti, dal punto di vista ambientale ed agronomico, per l'applicazione.

*Art. 80 - Definizione di effluenti di allevamento palabili*

1. Si definiscono effluenti di allevamento: materiali palabili o non palabili costituiti da miscele di stallatico o residui alimentari o perdite di abbeverata o acque di veicolazione delle deiezioni o materiali lignocellulosici utilizzati come lettiera, in grado o meno di mantenere la forma geometrica se disposti in cumulo su platea.

*Art. 81 - Stoccaggio di effluenti di allevamento palabili*

1. Lo stoccaggio dei letami avviene su platea impermeabilizzata, avente una portanza sufficiente a reggere, senza cedimenti o lesioni, il peso del materiale accumulato e dei mezzi utilizzati per la movimentazione. In considerazione della consistenza palabile dei materiali, la platea è munita di idoneo cordolo o di muro perimetrale, con almeno un'apertura per l'accesso dei mezzi meccanici per

la completa asportazione del materiale e è dotata di adeguata pendenza per il convogliamento verso appositi sistemi di raccolta e stoccaggio dei liquidi di sgrondo o delle eventuali acque di lavaggio della platea.

2. Fatti salvi provvedimenti in materia igienico-sanitaria, la capacità di stoccaggio non è inferiore al volume dei letami prodotti in novanta giorni.

3. Per gli allevamenti avicoli a ciclo produttivo inferiore a novanta giorni, le lettiere possono essere stoccate al termine del ciclo produttivo sotto forma di cumuli in campo o essere distribuite a condizione che vengano interrate entro 24 ore dallo spandimento. Sono fatte salve diverse disposizioni delle autorità sanitarie.

4. La capacità di stoccaggio è calcolata in rapporto alla consistenza dell'allevamento stabulato ed al periodo in cui il bestiame non è al pascolo: a tal fine, qualora non sussistano esigenze particolari di una più analitica determinazione dei volumi stoccati, si fa riferimento al volume dei letami individuato per categoria di animale e tipo di stabulazione alle tabelle 1 e 2 dell'allegato A del Decreto Pres reg. 03/13.

5. Il calcolo della superficie della platea è funzionale al tipo di materiale stoccato. Per ottenere la superficie in metri quadri della platea, il volume di stoccaggio, individuato ai sensi del comma 4, è diviso per i valori di altezza media riferiti ai seguenti materiali:

a) 2 metri per il letame;

b) 2 metri per le lettiere esauste degli allevamenti avicoli e cunicoli;

c) 2,5 metri per le deiezioni di avicunicoli rese palabili da processi di disidratazione;

d) 1,5 metri per le frazioni palabili risultanti da trattamento termico o meccanico di liquami;

e) 1 metro per fanghi palabili di supero da trattamento aerobico o anaerobico di liquami da destinare all'utilizzo agronomico;

f) 1,5 metri per letami sottoposti a processi di compostaggio;

a) 3,5 metri per i prodotti palabili, come la pollina delle galline ovaiole allevate in batterie con sistemi di pressiccazione ottimizzati, aventi un contenuto di sostanza secca superiore al 65 per cento.

b) Per i materiali di cui al comma 5, lettere da a) a f), lo stoccaggio può avvenire anche in strutture di contenimento chiuse, su due o più lati, con un limite di altezza eccedente le spalle di contenimento pari a 1 metro. Per i materiali di cui al comma 5, lettera g), lo stoccaggio può avvenire anche in strutture di contenimento coperte, aperte o chiuse senza limiti di altezza.

c) Sono considerate utili ai fini del calcolo della capacità di stoccaggio:

d) le superfici della lettiera permanente, purché alla base siano impermeabilizzate secondo le indicazioni di cui al comma 1; per il calcolo del volume stoccato si fa riferimento ad altezze massime della lettiera di 0,60 metri nel caso dei bovini, di 0,15 metri per gli avicoli e di 0,30 metri per le altre specie;

e) per gli allevamenti di galline ovaiole e riproduttori, le fosse profonde dei ricoveri a due piani e le fosse sottostanti i pavimenti fessurati, detti anche posatoi, degli allevamenti a terra; sono fatte salve diverse disposizioni delle autorità sanitarie.

f) Fatta salva la disposizione di cui al comma 3, per gli allevamenti avicoli a ciclo produttivo inferiore a novanta giorni, l'accumulo su suolo agricolo di letami e di lettiere esauste di allevamenti avicunicoli, esclusi gli altri materiali assimilati definiti dall'articolo 2, comma 1, lettera e), del Decreto Pres reg. 03/13, è ammesso solo dopo uno stoccaggio di almeno novanta giorni; tale accumulo può essere praticato ai soli fini dell'utilizzazione agronomica sui terreni circostanti e in quantitativi non superiori al fabbisogno di letami dei medesimi.

g) L'accumulo su suolo agricolo di cui ai commi 3 e 8, è effettuato nel rispetto delle seguenti condizioni:

h) a distanza non inferiore a 5 metri dalle scoline;

i) a distanza non inferiore a 20 metri dai corpi idrici;

j) a distanza non inferiore a 25 metri dalle strade, 50 metri dalle case sparse e 100 metri dai centri abitati;

k) non è ripetuto nella stessa area prima di un anno dallo spandimento del precedente cumulo;

l) non può avere durata superiore a novanta giorni;

m) l'altezza media del cumulo è inferiore a 2 metri;

a) la dimensione del cumulo è inferiore a 200 metri cubi;

b) è garantita una buona aerazione della massa;

c) sono adottate le misure necessarie per effettuare il drenaggio completo del percolato prima del trasferimento in campo per l'accumulo temporaneo;

d) la superficie del terreno su cui vengono accumulati i letami, se presenta una granulometria grossolana con contenuto di scheletro superiore al 35 per cento o tessitura sabbiosa, è

impermeabilizzata con l'impiego di una copertura di materiale impermeabile con uno spessore adeguato ad impedirne rotture o fessurazioni durante tutta la durata dell'accumulo.

6. I liquidi di sgrondo dei letami vengono assimilati ai liquami per quanto riguarda il periodo di stoccaggio, come disciplinato dall'articolo 8, commi 6 e 8 del del Decreto Pres reg. 03/13.

7. Negli allevamenti di piccole dimensioni, in deroga alle disposizioni di cui ai commi da 2 a 6, del Decreto Pres reg. 03/13, i letami sono stoccati nel rispetto dei limiti di volume previsti dalle disposizioni degli enti locali e comunque in modo da non costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica e da non provocare l'inquinamento delle acque superficiali e sotterranee.

8. Ai sensi dell'articolo 36, comma 4, lettera b) della legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 (Codice regionale dell'edilizia), nelle zone agricole, come individuate dagli strumenti urbanistici generali comunali, è ammessa la realizzazione, anche in deroga agli indici e ai parametri previsti dagli strumenti urbanistici e ai regolamenti edilizi, di interventi di adeguamento delle strutture di stoccaggio dei letami in applicazione del presente regolamento.

#### *Art. 82 - Trasporto dei liquami zootecnici e degli effluenti di allevamento palabili*

1. Lungo le strade pubbliche o private, il trasporto dei liquami zootecnici e degli effluenti di allevamento palabili deve essere effettuato con veicoli ed attrezzature che siano idonei ad evitare qualsiasi perdita di effluente lungo il percorso ed a minimizzare l'emissione di odori molesti.

#### *Art. 83 - Spargimento dei liquami e degli effluenti di allevamento zootecnico palabili*

1. L'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, oltre al rispetto del "Codice di Buona Pratica Agricola" di cui al D.M. 19.04.1999, deve avvenire nel rispetto delle seguenti prescrizioni e divieti:

- Lo spargimento dovrà avvenire esclusivamente sul suolo, non su fossi o scoline e dovrà essere assicurata l'impossibilità, anche indiretta, di immissione o percolamenti dei liquami stessi in corsi d'acqua superficiali; la distanza minima da questi ultimi non dovrà essere inferiore a ml. 10. Il quantitativo massimo apportabile per ettaro è pari a quello prodotto da un carico di stalla di 4 tonnellate di peso vivo e 340 kg / ha di azoto e 170 kg / ha di azoto per le zone vulnerabili.

- Adeguate sistemazioni idraulico-agrarie dovranno evitare qualsiasi fenomeno di ruscellamento all'atto dello spargimento;

- Lo spargimento non dovrà avvenire tramite mezzi che possono creare aerosoli e dovrà essere tenuto conto della direzione dei venti al fine di evitare inconvenienti igienici e sviluppo di odori verso le abitazioni;

- Qualora il liquame non venga immediatamente interrato, la distanza minima dalle zone residenziali di tipo A, B e C individuate nel PRGC, non dovrà essere inferiore a 300 ml., da abitazioni isolate situate in zona agricola, strade statali regionali, ex provinciali non inferiore a 80 ml.

- Il refluo zootecnico dovrà essere interrato prima che eventuali esalazioni moleste arrechino disturbo alla popolazione e comunque non oltre le 24 ore ;

- Lo spargimento non dovrà causare modificazioni irreversibili alla struttura del suolo particolarmente per quanto concerne le caratteristiche di conducibilità idrica e di areazione;

- Il trasporto dei liquami dovrà avvenire, utilizzando mezzi e serbatoi adeguatamente attrezzati in modo da evitare spandimenti ed il propagarsi di odori molesti.

- L'impiego della pollina nelle normali buone pratica agronomiche è consentito purché la stessa sia stabilizzata dopo un periodo di almeno sei mesi nelle idonee vasche di stoccaggio. In ogni caso l'apporto nei terreni deve essere sospeso nei mesi da maggio ad ottobre.

In relazione allo spargimento dei liquami e degli effluenti, è comunque sempre vietato eseguirli:

1 - nelle aree di cava non ripristinate ad uso agricolo;

2 - nelle aree di rispetto dei pozzi di captazione idrica di pubblici acquedotti, per una distanza non inferiore a 200 ml. dal pozzo stesso;

3 - nelle aree con ristagni d'acqua, oppure ove le falde idriche interessano lo strato superficiale del suolo e comunque ove il massimo livello della superficie libera della falda idrica disti meno di ml. 1.50 dal piano di campagna;

4 - nelle aree con pendenza superiore al 15%;

5 - nelle aree franose e geologicamente instabili;

- 6 - sul suolo agricolo a coltivazione orticola in atto;
- 7 - durante precipitazioni atmosferiche, o su terreni saturi d'acqua;
- 8 - su terreni incolti privi di copertura vegetale;
- 9 - su terreni agricoli inseriti nelle aree residenziali previste dai PRGC. .

2. Lo spargimento degli effluenti di allevamento zootecnico palabili deve essere effettuato in conformità alle norme della buona pratica agricola (D.M. 19 Aprile 1999 - DM 7.4.06 - Decreto Presidente della Regione 11.01.13 n. 03/Pres.).

#### *Art. 84 - Compostaggio domestico*

1. Per compostaggio domestico si intende il trattamento della frazione organica dei rifiuti prodotti in famiglia: resti di cucina, scarti vegetali del giardino, tovaglioli e fazzoletti di carta, ecc., con utilizzo del compost risultante da tale attività per corretti fini agronomici.

2. L'ubicazione delle strutture di compostaggio, come di seguito meglio definite, può avere luogo presso le abitazioni di residenza, nell'ambito dell'area di pertinenza dell'edificio occupato, in un fondo adiacente o non adiacente purché di proprietà evitando di creare disagi ai vicini e comunque nel rispetto di quanto indicato nel seguito.

3. Strutture di compostaggio:

- composter: contenitore prefabbricato destinato specificatamente al compostaggio domestico. Il sito di compostaggio va posizionato evitando disagi ai vicini, e comunque a non meno di 5 metri dai fabbricati residenziali altrui;
- concimaia ad uso domestico (standard per una famiglia composta da 4 persone: capacità volumetrica minima di 1,0 mc e massima 2,0);
- interrata: buca di profondità limitata (max 50 cm), protetta e segnalata, con fondo drenante o meno, opportunamente coperta e delimitata;
- 'in elevazione': struttura delimitata, ottenuta assemblando preferibilmente laterizi alveolari (o muretto in cemento) e rivestimento interno con telo di "tessuto/non tessuto" (tipo juta), fondo drenante ed adeguata copertura;

Il sito di compostaggio con uso della concimaia va realizzato evitando disagi ai vicini, a distanza non inferiore a 2 metri dai confini di proprietà, e comunque a non meno di 5 metri dai fabbricati residenziali.

4. Qualora l'installazione delle strutture di compostaggio sia di pregiudizio al mantenimento del decoro dei fondi sulla quale sono installate, i proprietari dovranno evitare " la proliferazione di insetti e l'infestazione di animali pericolosi per la salute e igiene pubblica, provvedendo alla pulizia dell'area allo scopo di garantire il mantenimento decoroso della medesima e al fine di evitare qualsiasi tipo di inconveniente ". In tal senso, il comune di Sesto al Reghena si riserva la facoltà di obbligare il proprietario del fondo all'eliminazione dell'inconveniente anche mediante la rimozione, se necessario, della struttura di compostaggio stessa.

5. La violazione di cui al precedente punto 4, comporta una sanzione amministrativa pecuniaria e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi a carico del trasgressore.

6. In generale valgono le seguenti prescrizioni tecniche:

- il compostaggio domestico deve avvenire in luogo preferibilmente all'ombra di siepi o alberi caducifoglie in modo da non essere esposto alla radiazione solare diretta durante l'estate e d'inverno beneficiare del calore del sole;
- il materiale compostabile va miscelato con cura, evitando l'eccessiva presenza di prodotti facilmente degradabili, provvedendo ad opportuna miscelazione e rivoltamento allo scopo di favorire i processi di trasformazione biologica.

I contenitori per il compostaggio domestico devono essere mantenuti in perfetta efficienza e funzionalità, seguendo attentamente le istruzioni d'uso, al fine di non produrre odori molesti.

#### *Art. 85 - Concimazione o amendamento con materiali fermentescibili e putrescibili*

1. Lo spargimento su suolo scoperto a scopo di concimazione e/o amendamento di materiale fermentescibile (o putrescibile) di qualunque natura è ammesso solamente per materiali stabilizzati o compostati, comunque rispondenti alle caratteristiche previste dalle norme di legge.

### *Art. 86 - Depositi di foraggi e insilati*

1. I depositi di foraggi ed insilati devono distare almeno 15 m. dalle civili abitazioni di proprietà ed almeno 30 m. dalle abitazioni di terzi; non devono in ogni caso essere fonte di emanazione di odori sgradevoli e fastidiosi.
2. Ove non si disponga di platea in cemento, dovrà essere impiegato un telo impermeabile per impedire il contatto fra il suolo e gli acidi di fermentazione.
3. Al fine di prevenire da diffusione d'insetti molesti (es. zanzara tigre), è fatto divieto d'utilizzare per l'ancoraggio delle coperture degli insilati contenitori od oggetti capaci di trattenere l'acqua piovana (secchi bidoni pneumatici ecc.).

### *Art. 87 - Allevamenti zootecnici - Lotta integrata*

1. Gli allevamenti zootecnici devono seguire la lotta integrata, ai sensi dell'art. 19 del D. Lgs. 150/2012 e del relativo Allegato III, per il contenimento dello sviluppo di organismi ed insetti nocivi, da realizzarsi tutto l'anno.

### *Art. 88 - Allevamenti avicoli - Aerazione dei locali*

1. Gli allevamenti avicoli intensivi devono essere dotati di impianti aeranti fissi, tali da garantire un adeguato e costante ricambio dell'aria interna.
2. Al fine di non disperdere odori molesti, è vietato agli allevatori l'apertura completa, anche se periodica, dei capannoni (porte e finestre).

## **Capo VIII**

### **Preparazione, deposito e vendita diretta dei prodotti agricoli**

#### *Art. 89 - Vendita diretta di prodotti agricoli*

1. In applicazione delle disposizioni vigenti per l'orientamento e la modernizzazione della pesca e del settore agricolo, gli imprenditori agricoli, singoli o associati, iscritti nel Registro delle Imprese, possono esercitare la vendita diretta al dettaglio dei prodotti provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di igiene e sanità.
2. La vendita diretta al dettaglio di prodotti agricoli e zootecnici e loro derivati, di seguito denominati p.a., consiste nella vendita diretta degli stessi al consumatore finale, e può essere effettuata in forma non itinerante o itinerante.
3. La vendita diretta al dettaglio in forma non itinerante dei p.a., in locali aperti al pubblico, è subordinata all'invio di una "Notifica di Inizio di Attività" (NIA) al Servizio d'Igiene degli Alimenti dell'Azienda per l'Assistenza Sanitaria competente per territorio e per conoscenza al Comune in cui si intende esercitare tale forma di vendita, secondo le modalità previste dalla D.G.R. del Friuli Venezia Giulia n. 3160 del 22.12.2006.
4. La vendita al dettaglio di prodotti agricoli al consumatore finale può essere esercitata oltre che presso la propria azienda agricola, presso locali aperti al pubblico o su aree pubbliche e può aver luogo, previo invio della NIA, con le modalità espresse al precedente comma 3.
5. L'imprenditore agricolo singolo o associato che esercita l'attività di vendita e/o somministrazione presso la propria azienda agricola deve aver cura che in tutti i luoghi dell'azienda stessa nei quali è consentito l'accesso al pubblico sia garantita la sicurezza di terzi.
6. La vendita diretta al dettaglio in forma itinerante dei p.a. è subordinata all'invio della "Notifica di Inizio Attività" con le stesse modalità espresse al precedente comma 3.
7. La vendita diretta al consumatore finale dei p.a., può essere esercitata oltre che presso la propria azienda agricola, presso locali aperti al pubblico o su aree pubbliche, e può aver luogo, previo invio della NIA, con le modalità espresse al precedente comma 3.
8. Nel caso in cui si intenda esercitare la vendita al dettaglio, non in forma itinerante, su aree autorizzate

mediante l'utilizzo di un posteggio, si deve allegare alla comunicazione la richiesta di assegnazione del posteggio medesimo ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 31.03.1998 n. 114 (Legge del commercio).

#### *Art. 90 - Commercializzazione dei prodotti agricoli non trasformati*

1. Si definiscono p.a. non trasformati gli ortofrutticoli che dopo la raccolta non sono stati sottoposti ad alcun trattamento che ne modifichi le originarie caratteristiche organolettiche e merceologiche, nonché le uova e gli animali vivi. Si definiscono “prodotti primari” i prodotti della produzione primaria compresi i prodotti della terra, dell'allevamento, della caccia e delle pesca. (Reg. 852/2004/CE). La carne e i prodotti da essa derivati non sono un prodotto primario. Si definiscono altresì “prodotti non trasformati” i prodotti alimentari non sottoposti a trattamento (Reg. 852/2004/CE).

2. La fornitura diretta di piccoli quantitativi di “prodotti primari” dal produttore al consumatore finale o a dettaglianti locali che riforniscono direttamente il consumatore finale può essere effettuata senza alcuna notifica di inizio attività o notifica di variazione (D.G.R. del Friuli Venezia Giulia 3160 del 22.12.2006). Qualora la fornitura dei prodotti primari risulti essere attività prevalente dell'azienda e non rientri nella definizione di “piccoli quantitativi” tale attività deve essere effettuata previa “Notifica di Inizio Attività (NIA)” con le modalità espresse nella già citata DGR 3160.

#### *Art. 91 - Produzione e commercializzazione dei prodotti agricoli trasformati*

1. Si definiscono “prodotti trasformati” i prodotti alimentari ottenuta dalla trasformazione di prodotti non trasformati. Tali prodotti possono contenere ingredienti necessari alla lavorazione o per conferire lo caratteristiche specifiche (Reg. 852/2004/CE).

2. La produzione, la preparazione ed il confezionamento, il deposito, nonché la vendita di prodotti trasformati sono soggetti alla “Notifica di Inizio Attività” con le modalità espresse dalla DGR del Friuli Venezia Giulia 3160 del 22.12.2006 oppure con le modalità indicate nel decreto Presidente della Regione FVG 21.02.2014 n. 023/Pres “regolamentoperladisciplinael'esercizio delle piccole produzioni locali degli alimenti dioriginevegetale ed animale”.

## **Capo IX**

### **I relitti rurali**

#### *Art. 92 - Definizione di relitti rurali*

1. Si definiscono relitti rurali le terre incolte che non siano state destinate ad utilizzazione agraria o silvo-pastorale da almeno tre anni e che presentino un inequivocabile stato di degrado ed abbandono caratterizzato da una diffusa presenza di sterpaglie, rovi ed altre piante infestanti ed i cui proprietari non abbiano ottemperato all'ordinanza di cui all'articolo 4 del presente Regolamento.

2. Non possono essere considerati relitti rurali i terreni agricoli tenuti a riposo produttivo, ai sensi della vigente politica agricola comunitaria.

#### *Art. 93 - Individuazione dei relitti rurali*

1. Ai fini di favorire il recupero delle terre incolte ed abbandonate, contenere il degrado ambientale, nonché al fine di salvaguardare il suolo e gli equilibri idrogeologici, il Comune individua i fondi, anche appartenenti ad Enti pubblici e morali, che possono essere considerati relitti rurali.

2. La Giunta Comunale formula gli elenchi dei relitti rurali presenti nel territorio comunale, specificando i nominativi dei proprietari e dei loro aventi diritto ed i dati catastali dei fondi, e ne aggiorna il contenuto ogni tre anni.

3. L'avvenuta inclusione negli elenchi è notificata ai proprietari ed agli aventi diritto secondo quanto prescritto dalle norme del Codice di Procedura Civile (artt. 137 – 151 - Sezione IV delle comunicazioni e delle notificazioni).

4. Chiunque ne abbia interesse, nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio

comunale degli elenchi di cui al comma 1 del presente articolo, può presentare le proprie osservazioni sugli stessi alla Giunta Comunale, che, entro 30 giorni dalla scadenza del termine per le osservazioni, assume le conseguenti decisioni.

#### *Art. 94 - Offerte di gestione dei relitti rurali*

1. Decorsi i 90 giorni dalla pubblicazione dell'elenco dei relitti rurali, i soggetti pubblici e privati interessati possono presentare al Comune una proposta di recupero e valorizzazione dei fondi inseriti nell'elenco, corredata da uno specifico programma di gestione.
2. L'elenco delle proposte di gestione dei relitti con la relativa documentazione è inviata per conoscenza all' Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura territorialmente competente.

#### *Art. 95 - Invito al recupero dei relitti rurali*

1. Il Comune notifica ai proprietari di relitti rurali un formale invito a presentare, entro 3 mesi dal ricevimento dell'atto, un programma di recupero e valorizzazione degli stessi; nell'atto notificato è evidenziato che, fermo restando l'obbligo di ottemperare a quanto previsto dall'art. 7 del presente Regolamento, i relitti rurali possono essere dati in gestione dagli stessi proprietari ai soggetti richiedenti, di cui all'art. 96 , comma 4, del presente capo.

#### *Art. 96 - Gestione dei relitti rurali*

1. Il Comune notifica le proposte di gestione corredate dal relativo programma ai proprietari dei relitti rurali, invitandoli ad addivenire ad un accordo con i soggetti interessati al recupero e valorizzazione dei fondi.
2. Copia del contratto concluso tra il proprietario del relitto ed il soggetto interessato alla sua valorizzazione deve essere inviato tempestivamente al Comune, che, nel termine di 30 giorni dalla data dell'avvenuto recupero del fondo, accertato sulla base del programma di gestione, cancella il fondo stesso dall'elenco dei relitti rurali.
3. Con le stesse modalità di cui al comma 2 del presente articolo, il Comune effettua la cancellazione del fondo dall'elenco dei relitti rurali anche nel caso in cui il suo recupero sia effettuato dal proprietario che ottemperi all'invito di cui all'art. 4 del presente Regolamento.
4. In assenza di richieste di assegnazione, ed a fronte dell'inerzia del proprietario notificato ai sensi del comma 3, articolo 93, il Comune assume l'iniziativa di individuare, in collaborazione con altri Enti pubblici, Istituzioni, Associazioni di categoria, Associazioni ambientaliste, Cooperative, Consorzi, i soggetti disponibili ad assumere la gestione dei relitti rurali.
5. I rapporti contrattuali tra gestori e proprietari dei relitti rurali sono regolati dall'articolo 45 della legge n. 203 del 3 maggio 1982 sui contratti agrari.

#### *Art. 97 - Usufruttuari ed altri aventi diritto*

1. Qualora i relitti rurali siano oggetto di usufrutto o di enfiteusi, le disposizioni del presente capo riferite ai proprietari si applicano anche ai titolari di tali diritti.

#### *Art. 98 – Terreni liberi - divieti*

1. I terreni liberi da colture non possono essere impiegati come luoghi di scarico, anche se provvisorio, di immondizie, di materiale di rifiuto di materiale di origine animale ed umana, di materiali di qualsiasi origine, di residui industriali, di inerti.
2. L'eventuale scarico di detti rifiuti, da parte altrui, non esime comunque il proprietario dalla “*culpa in vigilando*” (indica la colpa sottostante alla responsabilità per il fatto illecito altrui, che viene attribuita a coloro che sono tenuti alla sorveglianza) con le conseguenze della bonifica dell'area a

suo carico.

3. Qualsiasi uso dei terreni, per scopi diversi da quelli previsti dallo strumento urbanistico, e/o dalle norme del presente regolamento, se temporaneo, deve essere richiesto dal privato e può essere autorizzato con provvedimento del Sindaco.
4. In mancanza di detta autorizzazione, il responsabile dell'ufficio competente chiede l'immediato sgombero dell'area e ripristino del terreno alla sua originaria destinazione.
5. Se il proprietario non ottempera, il responsabile dell'ufficio competente fa eseguire il ripristino addebitandogli le spese.
6. In caso di mancata autorizzazione temporanea si applicheranno le sanzioni e le procedure previste dalla legge regionale 19/2009 e dalle altre leggi vigenti in materia, tra cui le sanzioni di cui al D.lgs. 152/2006 – Testo unico ambientale.

## **Capo X Sanzioni**

### *Art. 99 - Disposizioni per l'accertamento e l'applicazione delle sanzioni amministrative*

1. Le trasgressioni alle norme del presente Regolamento sono accertate dagli Ufficiali ed Agenti di Polizia Locale, nonché dagli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria.
2. Le violazioni al presente Regolamento, salvo che il fatto non costituisca reato o non sia sanzionato da norme speciali, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00.
3. Per l'accertamento delle violazioni, l'applicazione e le contestazioni avverso le sanzioni irrogate, si osservano, se non diversamente previsto dal presente Regolamento, le disposizioni e le procedure stabilite dalla legge 24.11.1981 n. 689 e dal D.P.R. 22.07.1982 n. 571 e dalla L.R. n.4/2003 art.7 .

### *Art. 100 - Contestazione e notificazione*

1. Le violazioni del presente Regolamento devono essere contestate al trasgressore e alla persona obbligata in solido al pagamento della somma dovuta.
2. Qualora non sia possibile procedere alla contestazione immediata, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento.

### *Art. 101 - Pagamento in misura ridotta*

1. È ammesso il pagamento in misura ridotta, come previsto all'art. 106 del presente regolamento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione oppure, in caso contrario, dalla notificazione degli estremi della violazione.
2. È demandato alla Giunta Comunale l'eventuale aggiornamento degli importi previsti all'articolo 106 del presente Regolamento.

### *Art. 102 - Rapporto e procedimento ingiuntivo*

1. Qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, l'organo accertatore presenta specifico rapporto al funzionario responsabile del Servizio di polizia rurale o ad altra Amministrazione pubblica competente con la prova delle eseguite contestazioni e notificazioni.
2. Entro il termine di sessanta giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione (trenta giorni in caso di violazione di norma regionale), gli interessati possono far pervenire funzionario responsabile del Servizio di polizia rurale scritti difensivi e documenti; possono, altresì,

chiedere di essere sentiti dal medesimo.

3. Il funzionario responsabile del Servizio di polizia rurale, sentiti gli interessati, ove questi ne abbiano fatto richiesta, ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, se ritiene fondato l'accertamento, determina con ordinanza motivata la somma dovuta per la violazione, entro i limiti stabiliti dalla legge e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese del procedimento, all'autore della violazione e alle persone obbligate in solido; in caso contrario, emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti comunicandola integralmente all'organo che ha redatto il rapporto.

4. Avverso l'ordinanza-ingiunzione è ammessa opposizione, entro 30 giorni dalla notifica, al Giudice di Pace. L'ordinanza di ingiunzione costituisce titolo esecutivo. In caso di mancato pagamento, verrà eseguita la procedura coattiva ai sensi dell'art.27 della Legge 24.11.1981 n.689.

*Art. 103 - Sanzione accessoria dell'obbligo di sospendere o cessare una determinata attività, del ripristino e/o adeguamento dello stato dei luoghi o di rimozione delle opere abusive*

1. In aggiunta alla sanzione pecuniaria consegue la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo di:

- a) sospendere o di cessare una determinata attività sanzionata;
- b) del ripristino dello stato dei luoghi;
- c) adeguamento dello stato dei luoghi in conformità al presente regolamento;
- d) di rimozione delle opere abusive nel caso di danneggiamento di opere o di occupazione di spazi abusivi.

*Art. 104 - Sanzione accessoria della sospensione e della revoca delle licenze*

1. Fatte salve le disposizioni previste dall'articolo 103 del presente Regolamento, al contravventore, in possesso di una concessione e/o autorizzazione del Comune, è inflitta la sospensione della concessione e/o dell'autorizzazione nei seguenti casi:

- a) recidiva nell'inosservanza delle disposizioni del presente Regolamento attinenti alla disciplina dell'attività del beneficiario dell'atto concessorio o autorizzatorio;
- b) mancata esecuzione degli obblighi previsti dall'art. 96 del regolamento fino al momento del loro adempimento.

2. La sospensione, di cui al comma 1 del presente articolo può avere una durata massima non superiore a giorni trenta.

*Art. 105 - Inottemperanza all'ordinanza*

1. Chiunque non ottemperi all'esecuzione delle ordinanze di cui all'articolo 4 del presente Regolamento, fuori dai casi previsti dall'art. 650 del codice penale o da altre leggi e regolamenti, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra € 50,00 ed € 500,00.

*Art. 106 - Classificazione delle sanzioni*

(Art. modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 52 del 30.11.2022)

**SANZIONI FASCIA N. 1**

Le violazioni agli articoli saranno punite con la seguente pena pecuniaria:  
da € 25 a € 150- Oblabile in via breve con € 50

**SANZIONI FASCIA N. 2**

Le violazioni agli articoli saranno punite con la seguente pena pecuniaria:  
da € 50 a € 300- Oblabile in via breve con € 100

**SANZIONI FASCIA N. 3**

Le violazioni agli articoli saranno punite con la seguente pena pecuniaria:  
da € 75 a € 450 - Oblabile in via breve con € 150

#### SANZIONI FASCIA N. 4

Le violazioni agli articoli saranno punite con la seguente pena pecuniaria:  
da € 125 a € 750 - Oblabile in via breve con € 250

SAA: Sanzione amministrativa accessoria

Dalla violazione dei seguenti articoli consegue la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo di ripristino ovvero dell'adeguamento in conformità al regolamento dello stato dei luoghi o di rimozione di opere abusive.

N.Sa: Non sanzionabile.

TAC: Trasferimento degli atti all'Autorità competente.

TITOLO	ART.	DESCRIZIONE ARTICOLO	Sanzione Fascia	Sanzione accessoria
CAPO I Disposizioni generali	1	Oggetto del Regolamento ed ambito di applicazione	N.Sa	
	2	Il Servizio di polizia rurale	N.Sa	
	3	Espletamento del Servizio di polizia rurale	N.Sa	
	4	Ordinanze	N.Sa	
	5	Norme transitorie	N.Sa	
CAPO II Norme generali per gli ambiti rurali	6	Tutela della flora e della fauna selvatica	TAC	
	7	Pulizia dei terreni	1	SAA
	8	Accensione di fuochi nei fondi	3	
	9	Abbruciamento di materiale vegetale prodotto nel fondo	2	
	10	Divieto di ingresso nei fondi altrui	1	
	11	Spigolature, rastrellature, raspollature	1	
	12	Esercizio della caccia, della pesca, raccolta di funghi, lumache e rane	TAC	
	13	Attività agricole ed esercizio venatorio	N.Sa	
	14	Allevamento di selvaggina	TAC	
	15	Pascolo degli animali	2	
	16	Percorrenza di strade pubbliche con animali	2	
	17	Attraversamento del territorio con mandrie e greggi	2	
	18	Pascolo su beni demaniali e comunali	2	
	19	Allevamento allo stato brado	2	
	20	Pascolo in ore notturne	2	
	21	Animali di terzi sorpresi nei propri fondi	N.Sa	
	22	Pascolo abusivo	2	
	23	Apiari e alveari	TAC	
	24	Vaccinazione e profilassi degli animali domestici - Anagrafe canina	TAC	
	25	Cani a guardia di proprietà	2	
	26	Circolazione con i cani in luoghi aperti al pubblico	1	
	27	Cani vaganti	2	
	28	Maltrattamento degli animali	TAC	
	29	Denuncia delle malattie infettive e diffuse degli animali	TAC	
	30	Accertamento e smaltimento di animali morti	TAC	
	31	Case rurali	N.Sa	
	32	Impianti di depurazione delle acque reflue delle abitazioni rurali	TAC	
	33	Norme generali sui fabbricati rurali strumentali	N.Sa	
	34	Allevamenti a carattere familiare e domestico - Igiene dei ricoveri	4	SAA
	34 bis	Detenzione di animali da compagnia – linee generali	4	SAA

CAPO III Ambiti rurali edificati	35	Allevamenti familiari in zone non agricole	4	SAA
	35 bis	Detenzione di specie avicole di piccola taglia	4	SAA
	36	Caratteristiche generali ed igiene dei fabbricati per allevamenti non aventi carattere familiare	4 TAC	SAA
	37	Divieto di attivazione di allevamenti	N.Sa	SAA
	38	Nuovi recinti per gli animali	N.Sa	SAA
	39	Depositi di foraggi ed insilati	TAC	SAA
	40	Ricoveri per animali – Letamai	N.Sa	
	41	Igiene delle stalle da latte	N.Sa	
CAPO IV Tutele delle strade e regime delle acque	42	Corpi idrici - definizioni e censimento	N.Sa	
	43	Distanze per fossi, canali ed alberi e piantagioni a ciclo breve	N.Sa	
	44	Divieti assoluti e permessi	4	SAA
	45	Gestione di fossi, capofossi e canali	4	SAA
	46	Irrigazione	N.Sa	
	47	Bacini di raccolta dell'acqua pluviale	N.Sa	
	48	Deflusso delle acque	N.Sa	
	49	Scarico nei fossi	TAC	
	50	Distanze di rispetto nell'esercizio delle attività agricole	1	SAA
	51	Siepi ed alberi prospicienti le strade	1	SAA
	52	Strade private e vicinali	N.Sa	
	CAPO V Salvaguardia del paesaggio rurale, gestione del bosco, dei boschetti e delle siepi	53	Definizione di bosco	N.Sa
54		Definizione di boschetto	N.Sa	
55		Definizione di siepe	N.Sa	
56		Superfici non considerate bosco	N.Sa	
57		Modalità di gestione e salvaguardia del bosco	TAC	
58		Modalità di gestione di siepi e boschetti	2	
59		Gestione di siepi e boschetti in ambiti territoriali di riordino fondiario ed in ambiti di realizzazione opere pubbliche	2	
60		Piante arboree e/o arbustive di pregio	2	
CAPO VI Interventi fitoiatrici e malattie delle piante	61	Competenze e obblighi nella difesa fitoiatrice	N.Sa	
	62	Gestione di vegetali e/o prodotti vegetali contaminati e/o infestati	N.Sa	
	63	Irrorazione con prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti in presenza di vento	2	
	64	Impiego di prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti in prossimità di centri abitati	2	
	65	Irrorazione con prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti in zone a destinazione diversa da quella agricola	2	
	66	Irrorazione con prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti in zone a destinazione agricola	2	
	67	Irrorazione con prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti in prossimità di corpi idrici	2	
	68	Deriva di prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti	2	
	69	Rifornimento, lavaggio, scarico e manutenzione delle attrezzature irroranti	3	
	70	Smaltimento dei contenitori vuoti di prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti	TAC	
	71	Distribuzione di esche avvelenate	2	
	72	Divieto al trattamento delle piante con prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti in periodo di fioritura	TAC	
	73	Accesso ai fondi trattati con prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti	N.Sa	
	74	Deposito dei prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti	N.Sa	
	75	Coltura di barbatelle di vite, vite, alberi da frutto e piante da vivaio - Prescrizioni	3	SAA
	76	Norma di rinvio	N.Sa	
		77	Definizione	N.Sa
78		Norme per l'utilizzazione agronomica dei liquami zootecnici	TAC	
79		Caratteristiche costruttive dei contenitori per lo stoccaggio e la maturazione dei liquami e loro gestione	N.Sa	

CAPO VII Gestione dei liquami zootecnici e degli effluenti di allevamento palabile	80	Definizione di effluenti di allevamento palabili	N.Sa	
	81	Stoccaggio di effluenti di allevamento palabili	2	
	82	Trasporto dei liquami zootecnici e degli effluenti di allevamento palabili	2	
	83	Spargimento dei liquami e degli effluenti di allevamento zootecnico palabili	2	
	84	Compostaggio domestico	2	
	85	Concimazione o ammendamento con materiali fermentescibili e putrescibili	4	
	86	Depositi di foraggi e insilati	2	
	87	Allevamenti zootecnici. Lotta integrata agli insetti e ai ditteri	2	
	88	Allevamenti avicoli - Aerazione dei locali	2	
CAPO VIII Preparazione, deposito e vendita diretta dei prodotti agricoli	89	Vendita diretta di prodotti agricoli	1	
	90	Commercializzazione dei prodotti agricoli non trasformati	1	
	91	Produzione e commercializzazione dei prodotti agricoli trasformati	TAC	
CAPO IX I Relitti rurali	92	Definizione di relitti rurali	N.Sa	
	93	Individuazione dei relitti rurali	N.Sa	
	94	Offerte di gestione dei relitti rurali	N.Sa	
	95	Invito al recupero dei relitti rurali	N.Sa	
	96	Gestione dei relitti rurali	N.Sa	
	97	Usufruttuari ed altri aventi diritto	N.Sa	
	98	Terreni liberi - divieti	Indicata nell'art. stesso	
CAPO X Sanzioni	99	Disposizioni per l'accertamento e l'applicazione delle sanzioni amministrative.	N.Sa	
	100	Contestazione e notificazione	N.Sa	
	101	Pagamento in misura ridotta	N.Sa	
	102	Rapporto e procedimento ingiuntivo	N.Sa	
	103	Sanzione accessoria dell'obbligo di sospendere o cessare una determinata attività, del ripristino ovvero adeguamento dello stato dei luoghi o rimozione delle opere abusive	N.Sa	
	104	Sanzione accessoria della sospensione e della revoca delle licenze	N.Sa	
	105	Inottemperanza all'ordinanza		
	106	Classificazione delle sanzioni	N.Sa	
CAPO XI Entrata in Vigore del regolamento	107	Entrata in vigore	N.Sa	

## Capo XI

### Entrata in vigore del regolamento


#### *Art. 107 - Entrata in vigore*

1. Il presente Regolamento entra in vigore 15 giorni dalla pubblicazione dello stesso all'albo pretorio comunale.
2. Tutte le disposizioni regolamentari del Comune che siano in contrasto od incompatibili con le presenti norme sono abrogate.
3. Si danno per richiamate e riportate tutte le leggi e le norme citate nel presente regolamento.
4. Le norme contenute nel presente regolamento di Polizia rurale ed i riferimenti normativi presenti, si devono intendere sostituiti ed abrogati dalle nuove norme di Legge che saranno introdotte dopo l'approvazione del regolamento stesso


## **TAVOLE GRAFICHE**

# REGOLAMENTO DI POLIZIA RURALE – Comune di Sesto al Reghena

– Distanze dal confine di nuovi fossi –




Fossi lungo il confine di proprietà




Fossi lungo il bordo strada

# REGOLAMENTO DI POLIZIA RURALE – Comune di Sesto al Reghena


– Fossi e canali privati posti a confine –  
Nuovi impianti arborei




Arbusto a forma libera



Albero a ceppaia



Albero a capitozza




Albero ad alto fusto

N.B. : le misure sono espresse in cm


# REGOLAMENTO DI POLIZIA RURALE – Comune di Sesto al Reghena

– Distanze di rispetto dalle acque pubbliche –



Aratura longitudinale

(\*) : la fascia tampono è obbligatoria per tutti i fondi prospicienti i corsi d'acqua identificati dalla Regione F.V.G. nella planimetria Allegato 3 al presente Regolamento. La fascia tampono può essere inerbita, arbustiva od arborea. La larghezza standard di 5 metri può essere ridotta a 3 metri nel caso in cui il corso d'acqua abbia uno stato di manutenzione definito dall'A.R.P.A. come "sufficiente" – "buono". In riferimento alla fertilizzazione inorganica la fascia tampono ridotta a 3 metri, è rispettata se lo stato complessivo attuale del corso d'acqua é "buono" o "ottimo", oppure se vi sono colture tipo frutteti e vigneti inerbiti di produzione integrata o biologica.




Aratura trasversale

N.B. : le misure sono espresse in cm


# REGOLAMENTO DI POLIZIA RURALE – Comune di Sesto al Reghena

– Distanze di rispetto dalle acque pubbliche –



Colture erbacee

(\*) : la fascia tampone è obbligatoria per tutti i fondi prospicienti i corsi d'acqua identificati dalla Regione F.V.G. nella planimetria Allegato 3 al presente Regolamento. La fascia tampone può essere inerbita, arbustiva od arborea. La larghezza standard di 5 metri può essere ridotta a 3 metri nel caso in cui il corso d'acqua abbia uno stato di manutenzione definito dall'A.R.P.A. come "sufficiente" – "buono". In riferimento alla fertilizzazione inorganica la fascia tampone ridotta a 3 metri, è rispettata se lo stato complessivo attuale del corso d'acqua è "buono" o "ottimo", oppure se vi sono colture tipo frutteti e vigneti inerbiti di produzione integrata o biologica.




Vigneti / frutteti – Pioppeti

N.B. : le misure sono espresse in cm


Tav. 04

# REGOLAMENTO DI POLIZIA RURALE – Comune di Sesto al Reghena

– Acque pubbliche – Distanze di rispetto dagli argini –



Aratura longitudinale




Aratura trasversale

*N.B. : le misure sono espresse in cm*

Tav. 05

# REGOLAMENTO DI POLIZIA RURALE – Comune di Sesto al Reghena

– Acque pubbliche – Distanze di rispetto dagli argini –




Esecuzione di scavi

*N.B. : le misure sono espresse in cm*


Tav. 06

# REGOLAMENTO DI POLIZIA RURALE – Comune di Sesto al Reghena

– Acque pubbliche – Distanze di rispetto dagli argini –



Aratura longitudinale




Aratura trasversale

*N.B. : le misure sono espresse in cm*


Tav. 07

# REGOLAMENTO DI POLIZIA RURALE – Comune di Sesto al Reghena

– Strade interpoderali – Spazio di libero passaggio –



Vigneti e frutteti – Seminativo




Alberi di alto fusto


*N.B. : le misure sono espresse in cm*

# REGOLAMENTO DI POLIZIA RURALE – Comune di Sesto al Reghena

– Lavorazioni agricole lungo i bordi delle strade comunali e vicinali –



Aratura longitudinale




Aratura trasversale


*N.B. : le misure sono espresse in cm*

# REGOLAMENTO DI POLIZIA RURALE – Comune di Sesto al Reghena

– Lavorazioni agricole lungo i bordi delle strade comunali e vicinali –



Aratura longitudinale




Aratura trasversale


*N.B. : le misure sono espresse in cm*

# REGOLAMENTO DI POLIZIA RURALE – Comune di Sesto al Reghena


– Distanze di alberi / arbusti da strade vicinali –




Alberi



Coltivazioni arboree



Albero a ceppaia / capitozza




Arbusti


N.B. : le misure sono espresse in cm

# REGOLAMENTO DI POLIZIA RURALE – Comune di Sesto al Reghena


– Distanze di alberi / arbusti da strade provinciali e comunali –




Alberi



Arbusti –  $h < 100$



Arbusti –  $h > 100$




Coltivazioni arboree


N.B. : le misure sono espresse in cm

# REGOLAMENTO DI POLIZIA RURALE – Comune di Sesto al Reghena


– Impianti arborei lungo i confini delle proprietà –




Albero ad alto fusto




Albero di medio fusto



Alberi di piccolo fusto



Siepi (art. 892 C.C.)



Alberi a ridosso di muri

N.B. : le misure sono espresse in cm

## **MODULISTICA**

**COMUNE DI SESTO AL  
REGHENA**



TIMBRO PROTOCOLLO

**RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE PER IL PASCOLO SU TERRENI PUBBLICI O DI  
USO PUBBLICO**

Nominativo del dichiarante

nato/a a \_\_\_\_\_ prov. \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

residente/con sede a \_\_\_\_\_ CAP \_\_\_\_\_

in via/piazza/località \_\_\_\_\_ n° \_\_\_\_\_

**in qualità di**

proprietario

\_\_\_\_\_ (indicare eventuale altro titolo)

del gregge costituito dai seguenti animali:

<input type="checkbox"/> N° _____	_____	<input type="checkbox"/> N° _____	_____
<input type="checkbox"/> N° _____	_____	<input type="checkbox"/> N° _____	_____
<input type="checkbox"/> N° _____	_____	<input type="checkbox"/> N° _____	_____

**CHIEDE**

l'autorizzazione ad effettuare il pascolo dei sopra elencati animali nei terreni pubblici o di uso pubblico contraddistinti al:

Foglio \_\_\_\_\_ Mappale / i \_\_\_\_\_

Foglio \_\_\_\_\_ Mappale / i \_\_\_\_\_

Foglio \_\_\_\_\_ Mappale / i \_\_\_\_\_

**a decorrere dalla data del \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_ e fino alla data del \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_**

Luogo: \_\_\_\_\_

Data: \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

**IL RICHIEDENTE**

.....

**COMUNE DI SESTO AL  
REGHENA**



TIMBRO PROTOCOLLO

**AUTORIZZAZIONE PER IL PASCOLO SU TERRENI PRIVATI**

Nominativo del dichiarante

nato/a a \_\_\_\_\_ prov. \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

residente/con sede a \_\_\_\_\_ CAP \_\_\_\_\_

in via/piazza/località \_\_\_\_\_ n° \_\_\_\_\_

**in qualità di proprietario e/o conduttore dei fondi sotto elencati**

Foglio \_\_\_\_\_ Mappale / i \_\_\_\_\_

Foglio \_\_\_\_\_ Mappale / i \_\_\_\_\_

Foglio \_\_\_\_\_ Mappale / i \_\_\_\_\_

**AUTORIZZA**

il sig. / la sig.ra / la ditta

nato/a a \_\_\_\_\_ prov. \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

residente/con sede a \_\_\_\_\_ CAP \_\_\_\_\_

in via/piazza/località \_\_\_\_\_ n° \_\_\_\_\_

ad effettuare il pascolo del gregge costituito dai seguenti animali:

- |                                   |                                   |
|-----------------------------------|-----------------------------------|
| <input type="checkbox"/> N° _____ | <input type="checkbox"/> N° _____ |
| <input type="checkbox"/> N° _____ | <input type="checkbox"/> N° _____ |
| <input type="checkbox"/> N° _____ | <input type="checkbox"/> N° _____ |
|                                   | <input type="checkbox"/>          |

**a decorrere dalla data del \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_ e fino alla data del \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_**

Luogo:

Data: \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

**IL RICHIEDENTE**

.....

**COMUNE DI SESTO AL  
REGHENA**



TIMBRO PROTOCOLLO

**DENUNCIA DI PASCOLO SU TERRENI SITI NEL TERRITORIO COMUNALE**

Nominativo del dichiarante

nato/a a

prov.

il / /

residente/con sede a

CAP

in via/piazza/località

n°

**in qualità di**

proprietario

\_\_\_\_\_ (indicare eventuale altro titolo)

del gregge costituito dai seguenti animali:

N° \_\_\_\_\_

N° \_\_\_\_\_

N° \_\_\_\_\_

N° \_\_\_\_\_

N° \_\_\_\_\_

N° \_\_\_\_\_

**DENUNCIA**

**che dalla data del / / e fino alla data del / /**

attraverserà il territorio comunale per il pascolo dei sopra elencati animali nei terreni indicati nelle  
allegate autorizzazioni.

Luogo:

Data: / /

**IL DICHIARANTE  
IL PROPRIETARIO**

.....

**COMUNE DI SESTO AL  
REGHENA**



TIMBRO PROTOCOLLO

**DENUNCIA DI TAGLIO ALBERI DI PREGIO**

Nominativo del dichiarante

nato/a a \_\_\_\_\_ prov. \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

in qualità di \_\_\_\_\_ della Azienda Agricola \_\_\_\_\_

residente/con sede a \_\_\_\_\_ CAP \_\_\_\_\_

in via/piazza/località \_\_\_\_\_ n° \_\_\_\_\_

in qualità di

proprietario

\_\_\_\_\_ (indicare eventuale altro titolo)

dei fondi censiti in mappa di Codesto Comune al

Foglio \_\_\_\_\_ Mappale / i \_\_\_\_\_

Foglio \_\_\_\_\_ Mappale / i \_\_\_\_\_

Foglio \_\_\_\_\_ Mappale / i \_\_\_\_\_

**DENUNCIA**

il taglio dei seguenti alberi d'alto fusto:

specie \_\_\_\_\_ numero \_\_\_\_\_

specie \_\_\_\_\_ numero \_\_\_\_\_

specie \_\_\_\_\_ numero \_\_\_\_\_

Il taglio avverrà in data successiva al 30° giorno dall'inoltro della presente denuncia nel caso non pervenga al sottoscritto specifico divieto.

Luogo: \_\_\_\_\_

Data: \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

**IL RICHIEDENTE**

.....

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali", si informano i dichiaranti che i dati personali forniti con la compilazione del presente modulo saranno utilizzati esclusivamente per l'assolvimento dei compiti istituzionali attribuiti all'Ufficio a cui è indirizzata la richiesta. Ai sensi dell'art. 7 del medesimo D.Lgs., l'interessato potrà esercitare in qualsiasi momento il diritto di accesso ai propri dati personali.

**COMUNE DI SESTO AL  
REGHENA**



TIMBRO PROTOCOLLO

**SEGNALAZIONE PER L'ALLEVAMENTO E/O LA DETENZIONE DI ANIMALI  
DOMESTICI DI CARATTERE PARTICOLARE ED ESOTICI PER FINI HOBBISTICI,  
ORNAMENTO, DIFESA E UTILITA'**

Nominativo del dichiarante

nato/a a \_\_\_\_\_ prov. \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

in qualità di \_\_\_\_\_ della Azienda Agricola \_\_\_\_\_

residente/con sede a \_\_\_\_\_ CAP \_\_\_\_\_

in via/piazza/località \_\_\_\_\_ n° \_\_\_\_\_

**CHIEDE**

l'autorizzazione ad allevare e/o detenere i seguenti animali :

specie \_\_\_\_\_ numero \_\_\_\_\_

Il sottoscritto dichiara di disporre delle seguenti strutture di ricovero e smaltimento dei reflui:

.....  
.....  
.....

Luogo:

Data: \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

**IL RICHIEDENTE**

.....

## **ALLEGATI**

# IRRORAZIONE CON PRODOTTI FITOSANITARI E LORO COADIUVANTI

Distanze di rispetto

Ord.	COLTURE ED ATTREZZATURE	FASCIA DI RISPETTO NON IRRORABILE (metri dal confine di proprietà)	FASCIA DI CAUTELA IRRORABILE CON LIMITAZIONE (metri dal limite della fascia di rispetto non irrorabile)
	<b><i>COLTURE ARBOREE</i></b>		
1	Irroratrice meccanica a barre	5	5
2	Lancia a mano collegata alla pompa dell'atomizzatore	5	5
3	Irroratrice con ventilatore assiale (atomizzatore classico)	5	10
4	Irroratrice con ventilatore centrifugo	5	20
5	Irroratrici dotate di pannello di recupero	5	
	<b><i>IMPIANTI D'ALTO FUSTO, VIVAI</i></b>		
1	Irroratrice con diffusore a cannone	5	40
	<b><i>COLTURE ERBACEE</i></b>		
1	Barra meccanica classica	5	
2	Barra meccanica con ugelli antideriva ad aspirazione d'aria	2	
3	Barra con manica d'aria	2	
	<b><i>ALTRE COLTURE</i></b>		
1	Atomizzatore a spalla	2	3
2	Zaino a spalla	2	3
3	Zaino a spalla con "campana" (per diserbi)	1	

Legenda

- Nella coltura da irrorare si individuano una fascia di rispetto ed una fascia di cautela;
- Nella fascia di rispetto non si possono effettuare le irrorazioni con prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti;
- Nella fascia di cautela non si possono effettuare le irrorazioni con prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti in direzione dei confini.

# SCALA BEAUFORT


Velocità del vento ad una altezza di 10 m su terreno piatto

GRADO	CLASSIFICAZIONE	VELOCITÀ km/h	DESCRIZIONE
0	<b>Calma</b>	0 - 1	Il fumo sale verticalmente
1	<b>Bava di vento</b>	1 - 5	Il vento devia il fumo
2	<b>Brezza leggera</b>	6 - 11	Le foglie si muovono
3	<b>Brezza</b>	12 - 19	Foglie e rametti costantemente agitati
4	<b>Brezza vivace</b>	20 - 28	Il vento solleva polvere, foglie secche i rami sono agitati
5	<b>Brezza tesa</b>	29 - 38	Oscillano gli arbusti con foglie
6	<b>Vento fresco</b>	39 - 49	Grandi rami agitati, sibili tra i fili elettrici e telegrafici
7	<b>Vento forte</b>	50 - 61	Interi alberi agitati, difficoltà a camminare controvento
8	<b>Burrasca</b>	62 - 74	Rami spezzati, impossibile camminare controvento
9	<b>Burrasca forte</b>	75 - 88	Camini e tegole asportati
10	<b>Tempesta</b>	89 - 102	Alberi sradicati, gravi danni alle abitazioni
11	<b>Fortunale</b>	103 - 118	Gravissime devastazioni
12	<b>Uragano</b>	oltre 118	Distruzione di edifici, manufatti, ecc

Legenda "stato complessivo attuale"

- "Ottimo" (blue line)
- "Buono" (light blue line)
- "Sufficiente" (green line)
- "Scarso" - "Cattivo" (red line)

Rilevazioni A.R.P.A. F.V.G.



ELENCO SPECIE ARBOREE ED ARBUSTIVE

ZONE INSEDIATIVE

ZONE STORICHE (A) – interventi di arredo urbano

**SPECIE ARBOREE O ARBORESCENTI - gimnosperme**

<i>Abies cephalonica</i>	Abete greco
<i>Abies nordmanniana</i>	Abete del Caucaso
<i>Calocedrus decurrens</i>	Cedro della California o cedro dell'incenso
<i>Cedrus libani</i>	Cedro del Libano
<i>Chamaecyparis obtusa</i>	Cipresso giapponese
<i>Chamaecyparis pisifera</i>	Cipresso sawara
<i>Cryptomeria japonica</i>	Cedro rosso del Giappone
<i>Cupressus lusitanica</i>	Cipresso del Messico
<i>Cupressus sempervirens var. horizontalis</i>	Cipresso comune
<i>Cupressus torulosa</i>	Cipresso dell'Himalaya
<i>Ginkgo biloba</i>	Ginko
<i>Juniperus virginiana</i>	Ginepro
<i>Pinus nigra</i>	Pino nero
<i>Sequoia sempervirens</i>	Sequoia sempreverde
<i>Taxus baccata</i>	Tasso
<i>Thuja plicata</i>	Tuia
<i>Torreya nucifera</i>	Torreya del Giappone

**SPECIE ARBOREE O ARBORESCENTI - angiosperme**

<i>Carpinus betulus</i>	Carpino bianco
<i>Carya illinoensis</i>	Pecan
<i>Cedrela sinensis</i>	Cedrela sinensis
<i>Celtis australis</i>	Bagolaro
<i>Gettis occidentalis</i>	Gettis occidentalis
<i>Eriobotrya japonica</i>	Nespolo del Giappone
<i>Fagus sylvatica</i>	Faggio
<i>Koelreuteria paniculata</i>	Koelreuteria
<i>Ligustrum lucidum</i>	Ligustro
<i>Liriodendron tulipifera</i>	Tulipifero
<i>Platanus odentalis</i>	Platano Orientale
<i>Populus deltoides</i>	Pioppo deltoide
<i>Quercus cerris</i>	Cerro
<i>Quercus pubescens</i>	Roverella

<i>Quercus robur</i>	Farnia
<i>Tilia platyphyllos</i>	Tiglio nostrano
<u><i>Trachycarpus fortunei</i></u>	<u>Palma della Cina</u>
<i>Sophora japonica</i>	Sofora
<i>Zelkova carpinifolia</i>	Zelkova del Caucaso

SPECIE ARBUSTIVE - gimnosperme	
<i>Cephalotaxus fortunei</i>	Cefalotasso
<i>Juniperus chinensis</i>	Ginepro
<i>Thuja occidentalis</i>	Tuia occidentale

SPECIE ARBUSTIVE - angiosperme	
<i>Arbutus unedo</i>	Corbezzolo
<i>Coronilla emerus</i>	Coronilla
<i>Cotinus coggygria</i>	Sommacco
<i>Crataegus azarolus</i>	Azzero
<i>Chaenomeles japonica</i>	Fior di pesco
<i>Deutzia gracilis</i>	Deutzia
<i>Elaeagnus reflexa</i>	Elaeagnus
<i>Euonymus japonicus</i>	Evonimo
<i>Ilex aquifolium</i>	Agrifoglio
<i>Jasminum officinale</i>	Gelsomino officinale
<i>Jasminum primulinum</i>	Gelsomino della Cina
<i>Kerria japonica</i>	Rosa del Giappone
<i>Laurus nobilis</i>	Alloro
<i>Ligustrum sinense</i>	Ligustro cinese
<i>Ligustrum ovalifolium</i>	Ligustro a foglie ovali
<i>Maclura pomifera</i>	Melo da siepi
<i>Magnolia obovata</i>	Magnolia
<i>Mahonia aquifolium</i>	Mahonia
<i>Mespilus germanica</i>	Nespolo comune
<i>Osmanthus aquifolium</i>	Osmanto
<i>Osmanthus fragrans</i>	Osmanto
<i>Photinia serrulata</i>	Fotinia
<i>Punica granatum</i>	Melograno
<i>Rhus typhina</i>	Sommacco americano
<i>Spiraea cantoniensis</i>	Spirea
<i>Symphoricarpos rivularis</i>	Sinforicarpo
<i>Syringa vulgaris</i>	Lillà
<i>Viburnum odoratissimum</i>	Viburno odoratissimum
<i>Viburnum tinus</i>	Viburno tino
<i>Wisteria sinensis</i>	Glicine
<i>Ziziphus jujuba</i>	Giuggiolo

**ZONE STORICHE (A) – viali alberati****SPECIE ARBOREE O ARBORESCENTI**

<i>Acer platanoides</i>	Acero riccio
<i>Cercis siliquastrum</i>	Albero di Giuda
<i>Sorbus torminalis</i>	Sorbo ciavardello
<i>Tilia platyphyllos</i>	Tiglio nostrano
<i>Tilia tomentosa</i>	Tiglio Tomentoso

**ZONE DI PREVISIONE (B2\* - C) – arredo ambiti di espansione residenziale****SPECIE ARBOREE O ARBORESCENTI**

<i>Acer campestre</i>	Acero campestre
<i>Acer ginnala</i>	Acero ginnala
<i>Aesculus pavia</i>	Ippocastano
<i>Alnus cordata</i>	Ontano napoletano
<i>Diospyros lotus</i>	Albero di Sant'Andrea
<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Frassino americano
<i>Juglans regia</i>	Noce bianco
<i>Magnolia kobus</i>	Magnolia kobus
<i>Paulownia tomentosa</i>	Paulownia tomentosa
<i>Platanus orientalis</i>	Platano orientale
<i>Prunus serotina</i>	Prugnolo tardivo
<i>Quercus pubescens</i>	Roverella
<i>Sophora japonica</i>	Sofora
<i>Sorbus domestica</i>	Sorbo domestico
<i>Sorbus torminalis</i>	Ciavardello

**ZONE DI PREVISIONE (B2\* - C) – viali alberati****SPECIE ARBOREE O ARBORESCENTI**

<i>Acer obtusatum</i>	Acero d'Ungheria
<i>Acer platanoides</i>	Acero riccio
<i>Aesculus pavia</i>	Ippocastano
<i>Carpinus betulus</i>	Carpino bianco
<i>Quercus pubescens</i>	Roverella
<i>Tilia platyphyllos</i>	Tiglio nostrano

**ZONE PRODUTTIVE****ZONE DI PREVISIONE (D) – arredo****SPECIE ARBOREE O ARBORESCENTI**

<i>Acer campestre</i>	Acero campestre
<i>Acer ginnala</i>	Acero ginnala
<i>Aesculus pavia</i>	Ippocastano
<i>Alnus cordata</i>	Ontano napoletano
<i>Diospyros lotus</i>	Albero di Sant'Andrea
<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Frassino americano
<i>Juglans regia</i>	Noce bianco
<i>Magnolia kobus</i>	Magnolia kobus
<i>Paulownia tomentosa</i>	Paulownia tomentosa
<i>Platanus orientalis</i>	Platano orientale
<i>Prunus serotina</i>	Prugnolo tardivo
<i>Quercus pubescens</i>	Roverella
<i>Sophora japonica</i>	Sofora
<i>Sorbus domestica</i>	Sorbo domestico
<i>Sorbus torminalis</i>	Ciavardello

**ZONE DI PREVISIONE (D) – schermature verso altre zone omogenee****SPECIE ARBOREE O ARBORESCENTI**

<i>Acer campestre</i>	Acero campestre
<i>Carpinus betulus</i>	Carpino bianco
<i>Fraxinus ornus</i>	Orniello
<i>Ostrya carpinifolia</i>	Carpino nero
<i>Quercus pubescens</i>	Roverella

**SPECIE ARBUSTIVE**

<i>Corylus avellana</i>	Nocciolo
<i>Laburnum anagyroides</i>	Maggiociondolo
<i>Rhamnus catharticus</i>	Spino cervino
<i>Viburnum lantana</i>	Lantana

**ZONE RURALI (E) – ricomposizione paesaggistica (riordini fondiari)****SPECIE ARBOREE O ARBORESCENTI**

<i>Acer campestre</i>	Acero campestre
<i>Populus nigra</i>	Pioppo nero
<i>Quercus robur</i>	Farnia
<i>Fraxinus ornus</i>	Orniello
<i>Ulmus minor</i>	Olmo campestre

**ZONE RURALI (E) – ridisegno paesaggistico (ripristino della complessità)****SPECIE ARBOREE O ARBORESCENTI**

<i>Acer campestre</i>	Acero campestre
<i>Carpinus betulus</i>	Carpino bianco
<i>Fraxinus ornus</i>	Orniello
<i>Ostrya carpinifolia</i>	Carpino nero
<i>Olea fragrans</i>	Osmanto odoroso

**SPECIE ARBUSTIVE**

<i>Cornus sanguinea</i>	Sanguinella
<i>Corylus avellana</i>	Nocciolo
<i>Prunus mahaleb</i>	Ciliegio canino
<i>Rhamnus catharticus</i>	Spino cervino

**ZONE PROTETTE (E4, P) – zone umide****SPECIE ARBOREE O ARBORESCENTI**

<i>Alnus glutinosa</i>	Ontano nero
<i>Populus nigra</i>	Pioppo nero
<i>Salix alba</i>	Salice bianco
<i>Ulmus minor</i>	Olmo campestre

**SPECIE ARBUSTIVE**

<i>Frangula alnus</i>	Frangola
<i>Salix cinerea</i>	Salice cenerino
<i>Salix purpurea</i>	Salice rosso

# SOMMARIO

<b>PREMESSA.....</b>	<b>2</b>
<b>CAPO I.....</b>	<b>3</b>
<b>DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE .....</b>	<b>3</b>
ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO ED AMBITO DI APPLICAZIONE .....	3
ART. 2 - IL SERVIZIO DI POLIZIA RURALE.....	3
ART. 3 - ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI POLIZIA RURALE.....	3
ART. 4 - ORDINANZE.....	3
ART. 5 - NORME TRANSITORIE .....	3
<b>CAPO II.....</b>	<b>4</b>
<b>NORME GENERALI PER GLI AMBITI RURALI .....</b>	<b>4</b>
ART. 6 - TUTELA DELLA FLORA E FAUNA SELVATICA .....	4
ART. 7 - PULIZIA DEI TERRENI.....	4
ART. 8 - ACCENSIONE DI FUOCHI NEI FONDI.....	4
ART. 9 - ABBRUCIAMENTO DI MATERIALE VEGETALE PRODOTTO NEL FONDO .....	5
ART. 10 - DIVIETO DI INGRESSO NEI FONDI ALTRUI .....	5
ART. 11 - SPIGOLATURE, RASTRELLATURE, RASPOLLATURE .....	6
ART. 12 - ESERCIZIO DELLA CACCIA, DELLA PESCA, RACCOLTA DI FUNGHI, LUMACHE E RANE.....	6
ART. 13 - ATTIVITÀ AGRICOLE ED ESERCIZIO VENATORIO .....	6
ART. 14 - ALLEVAMENTO DI SELVAGGINA .....	6
ART. 15 - PASCOLO DEGLI ANIMALI.....	7
ART. 16 - PERCORRENZA DI STRADE PUBBLICHE CON ANIMALI.....	7
ART. 17 - ATTRAVERSAMENTO DEL TERRITORIO CON MANDRIE E GREGGI.....	7
ART. 18 - PASCOLO SU BENI DEMANIALI E COMUNALI.....	8
ART. 19 - ALLEVAMENTO ALLO STATO BRADO.....	8
ART. 20 - PASCOLO IN ORE NOTTURNE .....	8
ART. 21 - ANIMALI DI TERZI SORPRESI NEI PROPRI FONDI.....	8
ART. 22 - PASCOLO ABUSIVO .....	8
ART. 23 - APIARI E ALVEARI .....	9
ART. 24 - VACCINAZIONE E PROFILASSI DEGLI ANIMALI DOMESTICI - ANAGRAFE CANINA.....	9
ART. 25 - CANI A GUARDIA DI PROPRIETÀ .....	9
ART. 26 - CIRCOLAZIONE CON I CANI IN LUOGHI APERTI AL PUBBLICO.....	9
ART. 27 - CANI VAGANTI.....	10
ART. 28 - MALTRATTAMENTO DI ANIMALI.....	10
ART. 29 - DENUNCIA DELLE MALATTIE INFETTIVE E DIFFUSIVE DEGLI ANIMALI .....	10
ART. 30 - ACCERTAMENTO E SMALTIMENTO DI ANIMALI MORTI .....	10
<b>CAPO III.....</b>	<b>10</b>
<b>AMBITI RURALI EDIFICATI.....</b>	<b>10</b>
ART. 31 - CASE RURALI.....	10
ART. 32 - IMPIANTI DI DEPURAZIONE DELLE ACQUE REFLUE DELLE ABITAZIONI RURALI .....	11
ART. 33 - NORME GENERALI SUI FABBRICATI RURALI STRUMENTALI.....	11
ART. 34 - ALLEVAMENTI A CARATTERE FAMILIARE E DOMESTICO – IGIENE DEI RICOVERI.....	11
ART. 34 BIS – DETENZIONE DI ANIMALI DA COMPAGNIA – LINEE GENERALI.....	12
ART. 35 - ALLEVAMENTI FAMILIARI IN ZONE RESIDENZIALI (abrogato).....	13
ART. 35 BIS - DETENZIONE DI SPECIE AVICOLE DI PICCOLA TAGLIA .....	13

ART. 36 - CARATTERISTICHE GENERALI ED IGIENE DEI FABBRICATI PER IL RICOVERO DI ANIMALI NON AVENTI CARATTERE FAMILIARE.....	13
ART. 37 - DIVIETO DI ATTIVAZIONE DI ALLEVAMENTI.....	13
ART. 38 - NUOVI RECINTI PER GLI ANIMALI.....	13
ART. 39 - DEPOSITI DI FORAGGI E INSILATI .....	14
ART. 40 - RICOVERI PER ANIMALI – LETAMAI .....	14
ART. 41 - IGIENE DELLE STALLE DA LATTE (abrogato).....	15
<b>CAPO IV.....</b>	<b>14</b>
<b>TUTELA DELLE STRADE E DEI FONDI PRIVATI, REGIME DELLE ACQUE.....</b>	<b>14</b>
ART. 42 – CORSI D’ACQUA – DEFINIZIONI E CENSIMENTO.....	14
ART. 43 - DISTANZE PER FOSSI, CANALI ED ALBERI E PIANTAGIONI A CICLO BREVE .....	15
ART. 44 - DIVIETI ASSOLUTI E PERMESSI.....	16
ART. 45 - GESTIONE DI FOSSI, CAPOFOSSI E CANALI.....	16
ART. 46 - IRRIGAZIONE .....	17
ART. 47 - BACINI DI RACCOLTA DELL’ACQUA PLUVIALE.....	18
ART. 48 - DEFLUSSO DELLE ACQUE.....	18
ART. 49 - SCARICO NEI FOSSI.....	18
ART. 50 - DISTANZE DI RISPETTO NELL’ESERCIZIO DELLE LAVORAZIONI AGRICOLE.....	18
ART. 51 - SIEPI E ALBERI PROSPICIENTI LE STRADE .....	19
ART. 52 - STRADE PRIVATE E VICINALI.....	19
<b>CAPO V .....</b>	<b>19</b>
<b>SALVAGUARDIA DEL PAESAGGIO RURALE, GESTIONE DEL BOSCO, DEI BOSCHETTI E DELLE SIEPI.....</b>	<b>19</b>
ART. 53 - DEFINIZIONE DI BOSCO .....	19
ART. 54 - DEFINIZIONE DI BOSCHETTO .....	20
ART. 55 - DEFINIZIONE DI SIEPE.....	20
ART. 56 - SUPERFICI NON CONSIDERATE BOSCO.....	20
ART. 57 - MODALITÀ DI GESTIONE E SALVAGUARDIA DEL BOSCO .....	21
ART. 58 - MODALITÀ DI GESTIONE DI SIEPI E BOSCHETTI .....	21
ART. 59 - GESTIONE DI SIEPI E BOSCHETTI IN AMBITI TERRITORIALI DI RIORDINO FONDARIO ED IN AMBITI DI REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE .....	21
ART. 60 - PIANTE ARBOREE E/O ARBUSTIVE DI PREGIO .....	22
<b>CAPO VI.....</b>	<b>22</b>
<b>INTERVENTI FITOIATRICI E MALATTIE DELLE PIANTE .....</b>	<b>22</b>
ART. 61 - COMPETENZE E OBBLIGHI NELLA DIFESA FITOIATRICA .....	22
ART. 62 - GESTIONE DI VEGETALI E/O PRODOTTI VEGETALI CONTAMINATI E/O INFESTATI .....	22
ART. 63 - IRRORAZIONE CON PRODOTTI FITOSANITARI E LORO COADIUVANTI IN PRESENZA DI VENTO .....	22
ART. 64 - IMPIEGO DI PRODOTTI FITOSANITARI E LORO COADIUVANTI NEI CENTRI ABITATI.....	23
ART. 65 - IRRORAZIONE CON PRODOTTI FITOSANITARI E LORO COADIUVANTI IN ZONE A DESTINAZIONE DIVERSA DA QUELLA AGRICOLA .....	23
ART. 66 - IRRORAZIONE CON PRODOTTI FITOSANITARI E LORO COADIUVANTI IN ZONE A DESTINAZIONE AGRICOLA.....	24
ART. 67 - IRRORAZIONE CON PRODOTTI FITOSANITARI E LORO COADIUVANTI IN PROSSIMITÀ DI CORPI IDRICI.....	24
ART. 68 - DERIVA DI PRODOTTI FITOSANITARI E LORO COADIUVANTI .....	24
ART. 69 - RIFORNIMENTO, LAVAGGIO, SCARICO E MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE	

IRRORANTI.....	24
ART. 70 - SMALTIMENTO DEI CONTENITORI VUOTI DI PRODOTTI FITOSANITARI E LORO COADIUVANTI.....	24
ART. 71 - DISTRIBUZIONE DI ESCHE AVVELENATE.....	25
ART. 72 - DIVIETO AL TRATTAMENTO DELLE PIANTE CON PRODOTTI FITOSANITARI E LORO COADIUVANTI IN PERIODO DI FIORITURA.....	25
ART. 73 - ACCESSO A FONDI TRATTATI CON PRODOTTI FITOSANITARI E LORO COADIUVANTI.....	25
ART. 74 - DEPOSITO DEI PRODOTTI FITOSANITARI E LORO COADIUVANTI.....	25
ART. 75 - COLTURA DI BARBATELLE DI VITE, ALBERI DA FRUTTO E PIANTE DA VIVAIO – PRESCRIZIONI.....	25
ART. 76 – NORMA DI RINVIO.....	26
<b>CAPO VII.....</b>	<b>26</b>
<b>GESTIONE DEI LIQUAMI ZOOTECNICI E DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO PALABILI.....</b>	<b>26</b>
ART. 77 - DEFINIZIONI.....	26
ART. 78 - NORME PER L’UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DEI LIQUAMI ZOOTECNICI.....	28
ART. 79 - CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE DEI CONTENITORI PER LO STOCCAGGIO E LA MATURAZIONE DEI LIQUAMI, LORO COLLOCAZIONE E GESTIONE.....	28
ART. 80 - DEFINIZIONE DI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO PALABILI.....	28
ART. 81 - STOCCAGGIO DI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO PALABILI.....	28
ART. 82 - TRASPORTO DEI LIQUAMI ZOOTECNICI E DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO PALABILI.....	30
ART. 83 - SPARGIMENTO DEI LIQUAMI E DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO ZOOTECNICO PALABILI.....	30
ART. 84 - COMPOSTAGGIO DOMESTICO.....	31
ART. 85 - CONCIMAZIONE O AMENDAMENTO CON MATERIALI FERMENTESCIBILI E PUTRESCIBILI.....	31
ART. 86 - DEPOSITI DI FORAGGI E INSILATI.....	32
ART. 87 - ALLEVAMENTI ZOOTECNICI - LOTTA INTEGRATA.....	32
ART. 88 - ALLEVAMENTI AVICOLI - AERAZIONE DEI LOCALI.....	32
<b>CAPO VIII.....</b>	<b>32</b>
<b>PREPARAZIONE, DEPOSITO E VENDITA DIRETTA DEI PRODOTTI AGRICOLI.....</b>	<b>32</b>
ART. 89 - VENDITA DIRETTA DI PRODOTTI AGRICOLI.....	32
ART. 90 - COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI NON TRASFORMATI.....	33
ART. 91 - PRODUZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI TRASFORMATI.....	33
<b>CAPO IX.....</b>	<b>33</b>
<b>I RELITTI RURALI.....</b>	<b>33</b>
ART. 92 - DEFINIZIONE DI RELITTI RURALI.....	33
ART. 93 - INDIVIDUAZIONE DEI RELITTI RURALI.....	33
ART. 94 - OFFERTE DI GESTIONE DEI RELITTI RURALI.....	34
ART. 95 - INVITO AL RECUPERO DEI RELITTI RURALI.....	34
ART. 96 - GESTIONE DEI RELITTI RURALI.....	34
ART. 97 - USUFRUTTUARI ED ALTRI AVENTI DIRITTO.....	34
ART. 98 – TERRENI LIBERI – DIVIETI.....	34
<b>CAPO X.....</b>	<b>35</b>
<b>SANZIONI.....</b>	<b>35</b>
ART. 99 - DISPOSIZIONI PER L’ACCERTAMENTO E L’APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE.....	35

ART. 100 - CONTESTAZIONE E NOTIFICAZIONE .....	35
ART. 101 - PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA.....	35
ART. 102 - RAPPORTO E PROCEDIMENTO INGIUNTIVO .....	35
ART. 103 - SANZIONE ACCESSORIA DELL'OBBLIGO DI SOSPENDERE O CESSARE UNA DETERMINATA ATTIVITÀ, DEL RIPRISTINO E/O ADEGUAMENTO DELLO STATO DEI LUOGHI O DI RIMOZIONE DELLE OPERE ABUSIVE.....	36
ART. 104 - SANZIONE ACCESSORIA DELLA SOSPENSIONE E DELLA REVOCA DELLE LICENZE.....	36
ART. 105 - INOTTEMPERANZA ALL'ORDINANZA.....	36
ART. 106 - CLASSIFICAZIONE DELLE SANZIONI.....	36
<b>CAPO XI.....</b>	<b>39</b>
<b>ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO .....</b>	<b>39</b>
ART. 107 - ENTRATA IN VIGORE.....	39
<b>TAVOLE GRAFICHE .....</b>	<b>40</b>
<b>MODULISTICA .....</b>	<b>56</b>
<b>ALLEGATI .....</b>	<b>62</b>
<b>SOMMARIO .....</b>	<b>67</b>